

*Maurizio Santoloci*



# **TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE**

**Le norme procedurali penali applicate  
alla normativa ambientale**

*Procedure pratiche operative “sul campo”  
per il contrasto ai reati ambientali alla luce del T.U. ambientale  
(D.lgs n. 152/06) revisionato con il D.lgs n. 4/08 e della riforma  
del Codice Urbani sui vincoli paesaggistici (D.lgs n. 63/08)*

**Con spunti per attività di controllo  
in tema di normativa sui rifiuti, inquinamento idrico,  
edilizia e vincoli paesaggistici**

Testo integrato  
con disegni schematici esemplificativi,  
modulistica, glossario dei termini giuridici  
e capi di imputazione per i PM

**ESTRATTO ESEMPLIFICATIVO**

Prefazione del Prof. Paolo Maddalena



**Diritto all'ambiente®**  
[www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com)  
edizioni

## **TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE**

### **Le norme procedurali penali applicate alla normativa ambientale**

Diritto all'Ambiente - Edizioni  
Segreteria organizzativa: Via Montefiorino n. 10 - 05100 Terni  
Tel. 0744/220970; Fax 0744/271596; Info-line 328/7320017  
edizioni@dirittoambiente.net  
Sede di Roma: Via Orazio Antinori n. 1 - 00153 Roma  
Tel. 06/5780500; Fax 06/57133254  
sederoma@dirittoambiente.net

[www.dirittoambientedizioni.net](http://www.dirittoambientedizioni.net)

© copyright Diritto all'Ambiente - Edizioni, 2008  
ISBN 978-88-902939-1-7

Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione, l'adattamento totale o parziale  
con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le fotocopie)  
sono riservati per tutti i paesi.

“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” è un marchio registrato con il n. RM/2005/C/005420 presso la Camera di Commercio di Roma da “Diritto all'Ambiente” e tutelato dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale a carico di tutti coloro - soggetti privati o pubblici - operino plagio o copiatura del titolo, della dicitura e del marchio a qualunque fine

Cura dell'impaginazione e della grafica di copertina  
Leoni Grafiche s.n.c. di Leoni Paolo, Lorella e Carlo  
Finito di stampare nel maggio 2008  
Presso Leoni Grafiche s.n.c.  
05022 Amelia - Viale Europa, 78/80

## INDICE - SOMMARIO

Prefazione	pag. 17
Introduzione	19
Diffida contro il plagio	23

### PARTE PRIMA

#### **PROBLEMI GENERALI DI PRINCIPIO E DI PROCEDURA PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA NEI REATI AMBIENTALI**

§ 1. La nozione di ambiente in senso giuridico	pag. 26
§ 2. Il danno ambientale	28
§ 3. La competenza della polizia giudiziaria in relazione ai reati ambientali	30
3.1 Il D.M. 28 aprile 2006: riassetto dei comparti di specialità delle forze di polizia	32
3.2 Le Polizie provinciali e la competenza per i reati ambientali	33
3.3 I guardiaparco e le funzioni di polizia giudiziaria	35
§ 4. Gli illeciti in materia ambientale: amministrativi e penali	36
§ 5. Gli illeciti amministrativi	38
5.1 Il concetto di illecito amministrativo	38
5.2 Gli equivoci terminologici	39
5.3 Da un illecito amministrativo può nascere una grande indagine penale	39
5.4 La depenalizzazione	40
5.5 Il confine tra gli illeciti (penali ed amministrativi) e le illegittimità amministrative	41
§ 6. Gli illeciti penali: concetti generali	42
6.1 Il concetto di illecito penale	42
6.2 Le sanzioni penali in materia ambientale	43
6.3 La competenza per l'accertamento degli illeciti penali	43
6.4 I reati cosiddetti "satelliti"	44
§ 7. La polizia nel nostro ordinamento giuridico	45
7.1 La polizia giudiziaria in particolare	45
7.2 Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria	48
§ 8. Gli "ausiliari" di polizia giudiziaria	50
8.1 La figura della "persona idonea" a collaborare con la P.G.	50
8.2 Un onere pubblico non retribuito	51
8.3 Chi può essere nominato "ausiliario" di P.G.? Un tecnico ARPA o della pubblica amministrazione può essere soggetto a tale nomina?	51

§ 9. <b>Acquisizione di notizia di reato</b>	54
9.1 L'acquisizione in via autonoma e di propria iniziativa	54
9.2 La denuncia	55
9.3 Le denunce anonime	55
9.4 La querela	57
9.5 Il referto	57
9.6 Il cosiddetto "esposto"	58
§ 10. <b>Il certificato penale - Il «pregiudicato»</b>	59
§ 11. <b>L'importanza della giurisprudenza per la P.G.</b>	60
§ 12. <b>La rilevanza primaria dell'elemento soggettivo del reato nella fase delle indagini di P.G.</b>	62
12.1 I due elementi costitutivi del reato	62
12.2 La colpevolezza: aspetto spesso sottovalutato dalla P.G. nel campo dei reati ambientali	63
12.3 Il dolo e la colpa	64
12.4 Il dolo eventuale, importante in molti reati ambientali	66
12.5 La necessità per la P.G. di approfondire caso per caso gli aspetti soggettivi	70
§ 13. <b>La comunicazione di notizia di reato alla magistratura</b>	72
13.1 La struttura della comunicazione	72
13.2 Le diversità di fondo con l'ex rapporto di polizia e gli equivoci conseguenti. La prova oggi si forma in dibattimento	74
13.3 La comunicazione di notizia di reato di fatto delegata al superiore gerarchico: prassi o regola?	77
Schema Un confronto tra il vecchio "rapporto" e l'attuale comunicazione: le conseguenze sulla validità processuale degli atti redatti	79
§ 14. <b>La relazione operativa tra P.M. e polizia giudiziaria</b>	80
14.1 I primi contatti diretti	80
14.2 La sfera di autonomia operativa per la P.G. prevista dal codice di procedura	81
14.3 Gli atti tipici di iniziativa della P.G.	82
14.4 Gli atti delegati dal P.M. alla P.G.	83
14.5 La individuazione delle "fonti di prova"	84
14.6 Sommarie informazioni dalla persona sottoposta alle indagini	85
14.7 Sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini	86
14.8 Accertamenti urgenti sui luoghi e sulle cose	87
§ 15. <b>L'operatività delle indagini di polizia giudiziaria in relazione al futuro epilogo dibattimentale - Gli atti irripetibili</b>	89
15.1 Le tre fasi della operatività della P.G.	89
15.2 Gli "atti irripetibili"	91
15.3 La "relazione di servizio" e la comunicazione finale al P.M.	93
15.4 "Accordi di programma", "interpretazioni" e "risposte a quesiti" degli enti locali sull'applicazione delle leggi ambientali: ma un organo di polizia giudiziaria deve attenersi a tali atti?	94

15.5	Gli “accordi di programma” in particolare e la loro valenza verso le attività della P.G. per i reati ambientali – La disapplicazione in caso di illegittimità palesi e manifeste	96
§ 16.	<b>Il divieto di lettura degli atti di P.G. e la funzione testimoniale personale dell’operatore di polizia giudiziaria durante la fase dibattimentale in aula di udienza</b>	98
16.1	Il divieto di lettura degli atti di P.G. da parte del teste operatore di polizia	98
16.2	Un divieto che costituisce uno dei cardini del codice di procedura penale vigente	99
16.3	Come può un operatore di polizia ricordare tutti i dettagli in dibattimento dopo tanto tempo dagli accertamenti? E per i dati complessi?	100
16.4	Chi deve recarsi in sede processuale per testimoniare? L’operatore di P.G. che ha eseguito direttamente gli accertamenti o il superiore gerarchico che ha formalmente firmato la trasmissione degli atti al P.M.?	101
§ 17.	<b>Le annotazioni: atto diretto della P.G.</b>	103
17.1	Un atto spesso sottovalutato	103
17.2	Un atto utile in casi di urgenza e condizioni particolari	103
17.3	La forma dell’annotazione	104
17.4	L’utilizzabilità processuale delle annotazioni	104
17.5	Le annotazioni non possono sostituire la comunicazione di notizia di reato	106
§ 18.	<b>Le fasi del processo penale</b>	108
18.1	Quale decisione può prendere il P.M. dopo aver ricevuto la comunicazione di notizia di reato? Non ricevere più notizie dopo la denuncia è sempre indice di archiviazione?	108
18.2	L’udienza preliminare	109
18.3	La richiesta di rinvio a giudizio	110
18.4	Lo svolgimento dell’udienza preliminare	110
18.5	La decisione del G.U.P.	111
18.6	Procedimento davanti al Tribunale monocratico La riforma del giudice unico	111
18.7	Il G.I.P. (Giudice per le Indagini Preliminari)	112
18.8	La Cassazione conferma l’applicabilità della sospensione condizionale della pena in materia di reati concernenti i rifiuti subordinata all’adempimento dell’obbligo di bonifica o altri adempimenti ripristinatori	112

## PARTE SECONDA

### **ASPETTI OPERATIVI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA IN ORDINE AI REATI IN MATERIA DI AMBIENTE**

§ 1.	<b>Le perquisizioni nei reati ambientali</b>	116
1.1	La perquisizione è una procedura pertinente ai reati ambientali?	116
1.2	La perquisizione come atto invasivo eccezionale	116

1.3	La perquisizione della P.G. come mezzo di ricerca della prova in relazione ad una ipotesi di reato	117
1.4	Chi può eseguire la perquisizione?	119
1.5	L'esito della perquisizione	120
1.6	La perquisizione penale e la perquisizione amministrativa	121
1.7	La perquisizione amministrativa ex art. 13 legge 689/81 deve essere autorizzata con provvedimento di un giudice o di un pubblico ministero?	122
1.8	Le ostilità passive ed attive contro la verifica nei siti aziendali o nelle aree di discarica	125
1.9	Prassi dell'intervento coattivo di operatore di polizia giudiziaria in un cantiere, un'azienda o sito di discarica o impianti di depurazione/trattamento in caso di diniego del permesso di ingresso	126
§ 2.	<b>I poteri degli organi addetti ai controlli delineati in modo specifico dalla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006 (modificato dal D. Lgs. n. 4/2008)</b>	128
2.1	La verifica aziendale: alcuni punti di disciplina specifica	128
2.2	I poteri e le prassi per gli organi addetti ai controlli	128
2.3	Il controllo sul ciclo produttivo e la verifica mediante prelievo di campioni	130
2.4	L'obbligo del titolare dello scarico di fornire le informazioni richieste	130
2.5	Il controllo di monitoraggio amministrativo	131
2.6	Le sanzioni per l'opposizione all'ingresso ed ai controlli	131
2.7	Un rilevante problema per il controllo del territorio in materia di inquinamento: il personale di vigilanza dell'ARPA ha funzioni di polizia giudiziaria?	133
§ 3.	<b>L'accertamento delle responsabilità soggettive durante il controllo in azienda - la delega interna</b>	139
3.1	Controlli aziendali e posizioni di responsabilità soggettive: gli equivoci interpretativi e di prassi	139
3.2	Non esiste -come molti pensano- una responsabilità oggettiva del titolare dell'azienda	139
3.3	Il titolare dell'azienda può oggi delegare la sua responsabilità a livello interno: non lo stabilisce la legge ma la Cassazione...	140
3.4	Il "delegato" interno aziendale: come e dove individuarlo	141
3.5	Il direttore di filiale o di stabilimento: possibili soggetti responsabili alternativi	143
3.6	Attenzione a non confondere il "responsabile tecnico" con il "delegato"	145
§ 4.	<b>L'importanza del sequestro nel contesto dei reati in materia ambientale</b>	146
4.1	I due tipi di sequestro previsti dal codice di procedura penale	146
4.2	Il verbale di sequestro probatorio e preventivo: un importante atto "irripetibile". Il sequestro probatorio - inoltre - può essere eseguito anche dagli agenti di P.G. in caso di necessità ed urgenza	149
4.3	I sigilli	152
4.4	La Corte di Cassazione: possibile sequestrare un'opera edilizia abusiva anche se ultimata. Il riflesso indiretto di questo principio-cardine sui reati in materia di inquinamento	153

4.5	Le distonie sul territorio: le grandi fonti inquinanti e le aree di discarica e stoccaggio illegali spesso non vengono sequestrate e l'attività connessa totalmente illegale non viene bloccata	156
	- Schema Repressione degli abusi edilizi e paesaggistici	157
	- Schema Repressione dei fenomeni illegali di inquinamento gravi	158
§ 5.	<b>Qualche problema interpretativo in ordine al sequestro</b>	159
§ 6.	<b>La diffida</b>	168
§ 7.	<b>I rilievi fotografici</b>	169
7.1	L'importanza dei rilievi fotografici nei reati ambientali	169
7.2	Un utile contributo in retrospettiva nel carteggio dibattimentale	170
7.3	Le foto: atti irripetibili importanti - Le sentenze della Cassazione	171
7.4	I verbali realizzati con le foto digitali connesse o con foto a stampa immediata aggiunte in corso di redazione	173
7.5	I "verbali fotografici" con descrizioni ed i verbali ordinari con integrazioni fotografiche	174
§ 8.	<b>Gli atti illegittimi delle Pubbliche Amministrazioni e la prassi di P.G. in caso di attività illegali "autorizzate": gli "illeciti ambientali in bianco"</b>	175
8.1	Il concetto di "illecito ambientale in bianco"	175
8.2	Prassi di P.G. in caso di atto amministrativo illegittimi Il principio della disapplicazione in sede penale	177
8.3	La disapplicazione delle ex concessioni illegittime da parte del giudice penale	178
8.4	Gli atti autorizzatori illegittimi della pubblica amministrazione: è possibile solo il ricorso al TAR?	179
8.5	I precedenti e limitati strumenti di intervento giuridico in sede penale contro le ex concessioni illegittime in vigenza della pregressa legge n. 47/85	181
8.6	I nuovi strumenti di intervento derivanti dalle due sentenze della Cassazione: l'intervento diretto del giudice penale L'abuso di ufficio dell'amministrazione comunale	183
8.7	Le operatività di P.G. e P.M. in seguito al reato di abuso di atti d'ufficio stabilito dalla Cassazione	184
8.8	La disapplicazione del giudice penale	185
8.9	Una importante sentenza della Cassazione che ricostruisce il sistema della disapplicazione	187
8.10	Le Sezioni Unite della Cassazione confermano l'intervento del giudice penale verso gli atti di assenso illegittimi ed avallano il sequestro penale del cantiere illecito se autorizzato da atto illegittimo	191
8.11	I principi esposti per la disapplicazione in campo edilizio valgono anche per gli atti amministrativi illegittimi nel campo dei rifiuti e degli inquinamenti idrici	195
8.12	Gli illeciti in bianco di natura omissiva. Gli illeciti erariali in bianco	200

- Schema di comunicazione generica di notizia di reato	203
- Schema di verbale (unico) di sequestro)	204
- Schema di annotazione	205
- Schema di verbale di sommaria informazione rese dalla persona sottoposta alle indagini	206
- Schema di verbale di sommaria informazione (testimone come persona informata sui fatti)	207
- Schema di verbale di atto di accertamento urgente sui luoghi e sulle cose	208

## PARTE TERZA

**SPUNTI PER PROCEDURE DI CONTROLLO  
IN TEMA DI NORMATIVA SUI RIFIUTI**

§ 1. Lo schema della disciplina giuridica	210
§ 2. L'intervento della polizia giudiziaria in materia di gestione illecita di rifiuti	212
2.1 La necessità di una elevata professionalità conseguenze alla puntuale conoscenza delle norme	212
2.2 La necessità di approfondire puntualmente gli accertamenti su fatti importanti per ricercare i collegamenti remoti	212
2.3 Un protocollo-base da seguire per gli accertamenti: in primo luogo la esatta individuazione della norma da applicare – Massima attenzione per le terminologie esatte	213
2.4 La verifica del “rifiuto” in senso formale: nulla da lasciare scontato o sottinteso	214
2.5 Il “rifiuto” formale è un concetto dinamico e non statico	216
2.6 La identificazione del “rifiuto” come “pericoloso” o “non pericoloso”	218
2.7 Le deroghe alla normativa sui rifiuti dopo le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 4/2008: i sottoprodotti e le materie prime secondarie (MPS)	219
2.8 L'individuazione dell'esatta configurazione del sistema gestionale per percepire l'eventuale caratteristica dell'illecito	223
2.9 L'assicurazione delle fonti di prova	224
2.10 I sequestri - Il controllo su strada - Il “fermo amministrativo” del veicolo in transito	225
2.1 La esatta individuazione del responsabile	226
2.12 Il ruolo degli operatori di polizia giudiziaria non “specializzati”	227
§ 3. Il confine tra “acque di scarico” e “rifiuti liquidi”: aspetto di estrema rilevanza in sede applicativa	228
3.1 Acque di scarico e rifiuti allo stato liquido: dov'è il confine? Quali norme si applicano ai liquami aziendali in vasca anche in sede di trasporto?	228
3.2 Lo “scarico” come deroga alla disciplina generale dei “rifiuti liquidi”	230
3.3 Un riassunto schematico del confine tra le due discipline...	232
3.4 La differenza tra uno “scarico” illecito non autorizzato ed uno smaltimento di rifiuti liquidi illecito mascherato	232

§ 4. Il deposito temporaneo dei rifiuti	235
4.1 Una deroga al sistema di gestione dei rifiuti	235
4.2 Il divieto assoluto di realizzare il deposito temporaneo in area diversa fuori dal luogo di produzione	237
4.3 L'intervento della Corte di Cassazione sul deposito temporaneo	241
4.4 La verifica del deposito temporaneo	242
§ 5. Gli "smaltimenti in bianco" e le "magie" per far scomparire i rifiuti e sostituirli con "materie prime" - Le false operazioni di recupero	243
5.1 Come far scomparire giuridicamente un rifiuto	243
5.2 I terreni usati come pattumiere per "recuperi" che mascherano pericolosi smaltimenti illegali di fanghi e liquami	248
5.3 Le teorie pretestuose sulle deregulation creano terreno fertile per lo sviluppo delle attività criminali	249
5.4 L'interesse emergente del crimine per i rifiuti liquidi e fangosi	250
5.5 Le attività fraudolente per dissimulare gli smaltimenti illeciti. La "triangolazione" con il "giro bolla" ed i reati associativi per gli "smaltimenti in bianco" mascherati da "recupero"	252
§ 6. Il trasporto dei rifiuti e le illegalità connesse	255
6.1 Il trasporto come punto vitale nel sistema della gestione dei rifiuti	255
6.2 Qual è il documento-base che deve accompagnare il trasporto dei rifiuti?	255
6.3 Perché il formulario è tanto importante nel sistema di gestione dei rifiuti?	255
6.4 Il malinteso rapporto tra fatture, bolle e formulario. Ma i rifiuti venduti e "fatturati" sono esenti dal formulario?	256
6.5 Il ciclo del viaggio del rifiuto si articola in diverse fasi. Quali sono i punti salienti ai fini delle regole e della disciplina generale?	257
6.6 Quali sono i principi sulla responsabilità del produttore/detentore iniziale dei rifiuti in caso di trasporto illegale?	258
6.7 Quali sono le forme per la segnalazione alla Provincia della mancata ricezione della quarta copia del formulario entro i termini di legge?	259
6.8 La denuncia alla provincia per la mancata ricezione della quarta copia del formulario è di competenza dell'ufficio ambiente o della polizia provinciale?	259
6.9 È regolare il conferimento dei rifiuti ad un "trasportatore tuttfare"?	263
6.10 Il conferimento dei rifiuti (anche aziendali) al servizio pubblico di raccolta deresponsabilizza immediatamente il titolare di azienda produttore?	264
6.11 In caso di servizio pubblico di raccolta dato in appalto ad una ditta privata il conferimento dei rifiuti deresponsabilizza il titolare di azienda produttore?	264
6.12 Gli "stoccaggi" intermedi durante il trasporto realizzati ad opera del trasportatore sono legali?	265
6.13 Le soste tecniche previste dal T.U. ambientale durante il trasporto sono legalizzazioni degli stoccaggi intermedi?	266
6.14 Il formulario è concepito per documentare il trasporto dei rifiuti da un solo produttore ad un solo destinatario?	266

6.15	Il percorso frazionato per il “trasportatore” con unico formulario è ipotizzabile?	268
6.16	Deve esistere un rapporto civilistico preliminare tra produttore e sito finale nonché tra produttore e trasportatore?	269
6.17	Un trasportatore può svolgere anche di fatto senza autorizzazione attività di stoccaggio, smaltimento e recupero?	270
6.18	Sussiste un onere del produttore di garantire la corretta fase finale e l'impossibilità di “delegare” al trasportatore o ad altri la sua responsabilità?	271
6.19	Il detentore/produttore è titolare del diritto di accesso ai documenti amministrativi che attestano le autorizzazioni e comunicazioni allo smaltimento o recupero del destinatario finale?	272
6.20	È necessario per il produttore/detentore accertarsi della regolarità dell'iscrizione all'Albo del trasportatore?	273
6.21	L'esercizio abusivo dell'attività di trasporto di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) è sempre reato?	274
6.22	L'omissione totale del formulario e la compilazione con dati non completi o inesatti quali illeciti integrano?	274
6.23	La sanzione minore per le indicazioni incomplete o inesatte ma che riportano tutti gli elementi indispensabili è applicabile anche in caso di trasporto di rifiuti pericolosi?	275
6.24	Il sequestro e la confisca definitiva dei veicoli utilizzati per il trasporto quando sono obbligatori?	276
6.25	Esiste responsabilità del produttore/detentore mittente nel sistema di trasporto illecito dei rifiuti nel contesto delle sanzioni per il trasporto illecito?	276
6.26	In base a quale titolo sono punibili il produttore ed il destinatario in caso di trasporto dei rifiuti (pericolosi e non) senza formulario o con formulario recante dati incompleti o inesatti?	278
6.27	Cassazione: l'idea secondo cui l'inciso “peso da verificarsi a destino” autorizza l'indicazione della quantità dei rifiuti, alternativamente, alla partenza o all'arrivo “non poggia su alcun fondamento né letterale né razionale”	279
§ 7.	<b>Cassazione: lo smaltimento illecito di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi configura il reato di disastro "innominato" (art. 434 C. P.) in quanto idoneo a porre in pericolo l'incolumità pubblica</b>	283
7.1	Un caso da manuale di “reato satellite” creato dalla giurisprudenza	283
7.2	Il caso specifico da cui trae origine il principio giurisprudenziale	283
7.3	Il reato di “disastro” del C. P. applicato alla gestione illecita di rifiuti	285
	- Schema di comunicazione di notizia di reato per gestione di rifiuti non autorizzata	287
	- Schema di comunicazione di notizia di reato per realizzazione e/o gestione di discarica abusiva	289
	- Schema di comunicazione di notizia di reato per trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario riportante dati incompleti o inesatti	291
	- Capi di imputazione per il P.M.	293

## PARTE QUARTA

**SPUNTI PER PROCEDURE DI CONTROLLO  
IN TEMA DI NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO IDRICO**

§ 1.	L'impianto generale della parte terza del decreto n. 152/2006	302
§ 2.	Le regole per la misurazione ed il controllo degli scarichi Il punto di prelievo – Gli accessi per gli organi ispettivi I prelievi e le analisi: disciplina e problemi operativi	305
2.1	Le violazioni tabellari come “inquinamento” formale	305
2.2	Il pozzetto di ispezione	305
2.3	Gli organi competenti per i prelievi	307
2.4	Aspetti formali su prelievi ed analisi - Le garanzie difensive	308
2.5	Prassi e modalità per il prelievo in azienda	311
2.6	L'esame in laboratorio ed il preavviso necessario Le forme di frettolose notifiche irrituali.	313
2.7	Il referto di analisi: atto irripetibile	315
2.8	Il metodo di campionamento – Il campione unico (e non tre campioni)	315
2.9	La divisione dei ruoli nell'ARPA tra personale di vigilanza ed addetto ai prelievi e personale operante nel laboratorio di analisi	318
2.10	Gli accertamenti logico-induttivi in alternativa alle analisi (per le violazioni tabellari ma anche per le quantità)	322
2.11	Il sistema sanzionatorio per il trasporto illecito dei “rifiuti liquidi costituiti da acque reflue”	324
§ 3.	L'innovativo progetto del laboratorio mobile del Corpo Forestale dello Stato	325
§ 4.	I reati “satelliti”: gli articoli 635/ii comma n. 3 e 674 del codice penale La normativa sui vincoli paesaggistici-ambientali (D. Lgs n. 42/04)	327
4.1	La giurisprudenza della Cassazione crea i “reati satelliti”	327
4.2	Il reato di “danneggiamento di acque pubbliche”	327
4.3	Il sistema probatorio per il reato di danneggiamento	328
4.4	Il campo di applicazione del reato di danneggiamento La eventuale connessa violazione del vincolo paesaggistico	329
4.5	Un esempio pratico di danneggiamento acque con dolo eventuale	330
4.6	Un caso di applicazione della normativa sui vincoli in materia di inquinamento idrico	331
§ 5.	Un confronto schematico tra i reati previsti dal decreto n. 152/06 parte quarta ed i “reati satelliti”	334
§ 6.	L'avvelenamento doloso e colposo di acque destinate all'alimentazione	336
§ 7.	L'intervento della polizia giudiziaria	337
7.1	L'errata prassi di procedere esclusivamente ai prelievi ed analisi	337
7.2	I primi accertamenti in sede di intervento	338
7.3	I prelievi dei campioni sul corso d'acqua: utili in sinergia con le fotografie	339
7.4	I prelievi nel pozzetto di ispezione aziendale Gli accertamenti contestuali sul dolo e sulla colpa	339
7.5	La individuazione preliminare degli eventuali illeciti	340

7.6	Gli accertamenti preventivi di ordine generale: il controllo amministrativo	340
7.7	Gli accertamenti logico-induttivi senza prelievi ed analisi	341
7.8	La cartografia aziendale: necessaria per non effettuare verifiche senza punti di riferimento	342
7.9	La individuazione esatta del presunto responsabile: il titolare, il delegato, il gestore	343
7.10	Il pozzetto di ispezione	343
7.11	Il confine tra attività amministrativa e prassi di polizia giudiziaria: qualche precisazione sulla evoluzione delle procedure	344
	- Schema di comunicazione di notizia di reato per apertura o comunque effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione	347
	- Schema di comunicazione di notizia di reato per apertura o comunque effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali con sostanze pericolose senza autorizzazione	348
	- Schema di comunicazione di notizia di reato per scarichi di acque reflue industriali con sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni della autorizzazione	349
	- Schema di comunicazione di notizia di reato per scarichi di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5	350
	- Schema di comunicazione di notizia di reato per scarichi - da parte di gestore di impianti di depurazione - di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5	351
	- Schema di comunicazione di notizia di reato per inosservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo ed in acque sotterranee previsti dagli artt. 103 e 104 del D. Lgs. 52/06	352
	- Schema di comunicazione di notizia di reato per danneggiamento di acque pubbliche e violazione del T.U. sui vincoli paesaggistici-ambientali (D. Lgs. 42/04) applicato all'inquinamento idrico	353
	- Capi di imputazione per il P.M.	356

## PARTE QUINTA

### SPUNTI PER PROCEDURE DI CONTROLLO IN TEMA DI NORMATIVA URBANISTICO-EDILIZIA E PAESAGGISTICA

§ 1.	La normativa urbanistico-edilizia e paesaggistica. La disciplina generale	360
1.1	Il quadro normativo	360
1.2	I soggetti responsabili	363
§ 2.	Il controllo in materia di abusi edilizi e paesaggistici	365
2.1	La giurisprudenza	365

2.2	Concorre nel reato di abuso edilizio il dirigente comunale che rilascia un permesso di costruire illegittimo: un duro colpo per gli “abusi edilizi in bianco”	365
2.3	Il sequestro preventivo nei reati edilizi e paesaggistici	369
2.4	Il sequestro di un’opera edilizia abusiva ultimata	371
2.5	L’utilizzo dell’aereofotogrammetria per la repressione degli illeciti edilizi e paesaggistici	374
2.6	La vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia	375
2.7	Esecuzione dell’ordine di demolizione a cura del Pubblico Ministero	377
2.8	Il problema storico delle omesse demolizioni ed un caso di demolizione “ordinaria” operato dagli operatori del Corpo Forestale dello Stato	378
2.9	Sull’assentibilità del permesso di costruire in sanatoria nelle aree vincolate Alcuni importanti chiarimenti	384
§ 3.	<b>Le modifiche al Codice Urbani introdotte dal D. Lgs. n.63/08. Sempre sussistente il vincolo nei parchi, nelle riserve e nelle zone umide. Le conseguenze della modifica sul piano penale</b>	389
§ 4.	<b>Per edificare in un’area protetta, sono sempre e comunque necessari il permesso di costruire, il nulla-osta paesaggistico e il nulla-osta dell’ente parco</b>	391
	- Schema di comunicazione di notizia di reato per illecito urbanistico-edilizio	394
	- Schema di verbale di sequestro penale di cantiere edile o comunque area interessata a lavori in violazione della normativa urbanistico-edilizia (artt. 354-355 e 321 n. 3 bis c.p.p.)	395
	- Schema di comunicazione di notizia di reato per violazione della normativa sui vincoli paesaggistico-ambientali	396
	- Schema di verbale di sequestro di cantiere edile o comunque area interessata a lavori in violazione della normativa sui vincoli paesaggistico-ambientali	397
	- Schema di comunicazione di notizia di reato per illecito urbanistico-edilizio in seguito al rilascio di permesso di costruire illegittimo per assenza del nulla-osta paesaggistico	399
	- Capi di imputazione per il P.M.	403
	<b>SCHEMI ESEMPLIFICATIVI RIASSUNTIVI</b>	407
	<b>GLOSSARIO</b>	429
	<b>DIRITTO ALL’AMBIENTE</b>	440

## Prefazione

*“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”, è un volume “storico” di Maurizio Santoloci che trae origine da una serie molto lontana di prime edizioni realizzate nel corso degli anni sulla base di esperienze pratiche sul territorio maturate dall’autore fin dal tempo in cui era giovane pretore e dirigeva in prima persona le operazioni di polizia giudiziaria contro i vari reati ambientali.*

*L’autore è oggi tra i più autorevoli magistrati esperti nel campo del diritto ambientale, da sempre impegnato con coerenza intellettuale e personale nel campo della difesa giuridica dell’ambiente e degli animali, e docente apprezzato per intere generazioni di forze di polizia.*

*Oggi – di conseguenza - l’opera è maturata in questa nuova versione che conserva intatto tuttavia lo spirito di fondo: fornire agli operatori di polizia giudiziaria ambientale, e comunque a tutti coloro che operano nel campo del contrasto ai reati a danno di territorio e animali, una chiave di lettura semplice ed efficace per poter applicare in via immediata e quotidiana le regole delle leggi ambientali.*

*Caratteristica peculiare del volume è quella di affrontare tali tematiche - soprattutto sotto il profilo delle procedure - con particolare riferimento al settore penale unendo rigida scientificità giuridica a massima semplificazione espositiva. Un particolare angolo visuale che rende il testo particolarmente utile per tutti coloro che operano “su strada” ed in campagna, dato che è ben noto che il fattore procedura è essenziale e preliminare per ogni buona applicazione concreta delle norme, ivi incluse quelle ambientali.*

*Si tratta di temi difficili, che l’autore riesce a tradurre in nozioni semplici ed alla portata anche del giovane agente inesperto, avendo la capacità tuttavia di introdurre nel testo contemporaneamente spunti di approfondimento di alto livello. Dunque, un misto di semplicità procedurale unito ad una componente di elevate nozioni giuridiche che trasformano l’opera in un manuale utile per gli operatori di polizia statali e locali, i tecnici della pubblica amministrazione ma anche per gli studenti, gli avvocati, i magistrati e perfino per i “non addetti ai lavori”. Infatti gli attivisti di associazioni ambientaliste ed animaliste possono trovare in queste pagine spunti molto utili per azioni da loro intraprese con il fine di garantire la legalità ambientale ed il rispetto delle legge in questo settore.*

*Il libro nelle prime parti approfondisce appunto gli aspetti di stretta procedura, sempre con-*

*nessi alle norme di materia ambientale, e successivamente delinea anche alcuni interessanti spunti con riferimento alle singole norme sostanziali che sono vigenti in questo settore. Una edizione totalmente rinnovata ed aggiornata, per un'opera che rappresenta l'icona della significativa personalità intellettuale e sociale dell'autore.*

Maggio 2008

Prof. Paolo Maddalena  
*Giudice della Corte Costituzionale*

L'autore e l'editore ringraziano il Prof. Paolo Maddalena per l'intervento in apertura di questo volume con la sua prestigiosa firma, che ha contraddistinto la sua persona e la sua opera come uno dei padri fondatori del diritto ambientale del nostro Paese e l'ideatore del concetto di danno ambientale e di vincolo paesaggistico nel nostro sistema giuridico.

## Introduzione

uesto libro è un po' la mia storia. Personale e professionale. “Tecnica di polizia giudiziaria ambientale” è un’idea nata circa 25 anni fa quando, giovane pretore di Sorgono (Nuoro), impegnato sul campo con gli stivali ai piedi (era il tempo dei “pretori d’assalto”, come qualcuno – per criticarci – ci definiva...), dividendo di giorno con gli operatori di PG del posto azioni di contrasto a bracconieri ed incendiari, la sera ci riunivamo per fare il punto delle situazioni ed impostare un po’ di didattica spicciola. Roba pratica, basata sulle esperienze delle ore passate insieme, coniugando codici e procedure con il fumo degli incendi che ci portavamo addosso o il sudore delle operazioni di appostamento appena concluse. Le regole del codice di procedura, le nozioni delle allora prime leggi ambientali, lette insieme, dibattute, sciolte in lezioncine per il giorno dopo, con gli stivali ancora ai piedi. Sede: la base degli elicotteri stirati al massimo ed esausti peggio di noi, lo scantinato della pretura, il retrobottega del baretto che infornava pure la pizza.

Poi abbiamo esteso le pretese. Sono arrivati altri, da altre zone. E tutti a dibattere e discutere di regole ed esperienze, di dubbi e codici, di cosa fare e non fare alla luce di quanto vissuto sul campo. E nel tempo libero ho iniziato a viaggiare fuori zona. Per esportare questi incontri, sempre con gli stivali ai piedi ed in mezzo a gente affumicata e sudata, entusiasta e permeata del proprio lavoro vissuto come stile di vita, ideale, entusiasmo operativo. E sono diventato uno di loro.

Ed ho iniziato a scrivere qualcosa per loro. Appunti di campagna di un “pretore d’assalto”, pagine di modesto diritto procedurale letto alla luce dei casi concreti. E sono nati i primi foglietti di “Tecnica di polizia giudiziaria ambientale”. Realizzati con la macchina da scrivere, con la carta carbone, con il correttore a mano, e poi ciclostilati e fatti circolare. Taglia e incolla non come oggi con il computer, ma con le forbici e la colla Coccoina con il pennellino; “Tecnica di polizia giudiziaria ambientale” all’inizio sapeva ed odorava di inchiostro e collante, era prima su foglietti di appunti volanti e poi su dispensine che a rivederle oggi (alcuni veterani, qualche tempo fa, me ne hanno fatto omaggio...) ti viene da ridere.

Ho scritto le prime note di “Tecnica di polizia giudiziaria ambientale” mentre ho

dormito nelle caserme in città e nelle casermette in montagna, ho volato sugli elicotteri e viaggiato sui fuoristrada, e su barchini da brivido, ho percorso non so quanta strada sui loro mezzi, in loro compagnia, dividendo emozioni e fatiche, successi e delusioni, rabbia e passione. Soprattutto la passione. Che ci ha uniti ed ancora, a distanza di un quarto di secolo, mi unisce a loro. “Tecnica di polizia giudiziaria ambientale” rappresenta le mie radici. L’inizio della mia esperienza come operatore sul campo e – nel contempo – docente e scrittore di qualcosa che ha unito, ci ha unito, in 25 anni attraverso un’idea, una passione, un cortocircuito di energia positiva che è stato incredibilmente vivo e vivace. E che ancora oggi è fonte di passione e condivisione con tanti, tantissimi.

Nel corso di questo quarto di secolo sono cambiate tante cose. Una buona sorte ha voluto fare di me un docente presso le più grandi ed autorevoli scuole di polizia dello Stato e mi ha concesso il dono di produrre per le librerie oltre trenta opere. Ma “Tecnica di polizia giudiziaria ambientale” è rimasto qualcosa di speciale, di ancestrale, di unico. In ogni senso. E non solo per me.

Quei foglietti iniziali e quelle rudimentali composizioni di primogenitura sono poi diventate un libro realizzato in diverse edizioni, contenuti, e soprattutto voluminosità di contenuti. Un testo che è stato letto da intere generazioni di operatori di polizia, studenti, giovani avvocati e magistrati, e che ha creato in questi anni una specie di invisibile ma forte e penetrante filo di unione ideale e culturale, forse anche un po’ ideologica, tra tutti coloro che hanno sfogliato quelle pagine. Giovani ed anziani, esperti o novellini, operativi su strada o cultori da studio. Nessuna delle pubblicazioni che ho poi realizzato ha avuto il successo e la condivisione di “Tecnica di polizia giudiziaria ambientale” e nessuna mia docenza in questi anni ha mai riscosso maggiore partecipazione di questo programma. Di questa idea. Sempre e dovunque, tanti mi chiedono una versione aggiornata di “Tecnica di polizia giudiziaria ambientale”. Perché ci hanno studiato sopra, hanno fatto il corso con questo libro, li ha colpiti per qualcosa. Un seminario di “Tecnica di polizia giudiziaria ambientale” a Frosinone nel 2005 ha raccolto 1350 persone! Oltre quelle, il teatro che ci ospitava non poteva accogliere...

E quel giorno ho avuto la conferma che “Tecnica di polizia giudiziaria ambientale” non è stato solo un libro o un seminario, ma un momento di sentita e diffusa condivisione culturale nel campo del diritto ambientale. Con gli stivali ai piedi. Sul campo, come allora. Come oggi. Sempre e solo dalla parte della legalità nel campo ambientale.

Ed eccomi qui. A riscrivere, stavolta con un computer e collegato in adsl, l’ennesima edizione di quel blocchetto di fogli iniziato 25 anni fa. Sono passati tanti anni.

Ma la passione e la condivisione ideale ed operativa che mi unisce agli operatori di PG con gli scarponi sporchi di fango è rimasta intatta. Ancora dormo spesso nelle caserme; ancora viaggio tanto con loro, su strada ed a volte anche in volo, o su motovedette di ultima generazione. E loro sono sempre gli stessi, pur adesso con tante e diverse divise. Con la stessa passione che mi coinvolge e mi dà forza. Ed anche io sono lo stesso, anche se l'anagrafe è inclemente. Ma le idee non hanno età. Ed è straordinario oggi vedere in aula giovanissimi agenti e stagionati ufficiali ancora per ore impegnati a dibattere e confrontarsi sulle tecniche di polizia giudiziaria ambientale come tanti anni fa. Una energia positiva che – almeno intellettualmente – mi mantiene veramente giovane.

A loro è dedicato questa ennesima e nuova edizione di “Tecnica di polizia giudiziaria ambientale”. Con tutto il mio affetto ed il ringraziamento per quello che in questo quarto di secolo tutti loro, di generazione in generazione, di divisa in divisa, hanno saputo darmi. Io so dare qualche nozione in più di tecniche operative da strada. È quello che so fare, e spero di essere ancora all'altezza delle aspettative. Ho scelto una formula più flessibile, più dinamica del testo per adattarlo alle nuove esigenze applicative rispetto alle più recenti leggi ambientali.

Di fronte a me, mentre scrivo queste righe, su uno scaffale fa capolino la vecchia macchina da scrivere marca Olimpia che non ho mai buttato via. Tutti si chiedono (in particolare la signora delle pulizie che la considera un inutile ingombro da spolverare) perché tra tanta tecnologia nella quale sono immerso, conservo ancora quell'aggeggio inutile.

Forse i lettori “storici” di “Tecnica di polizia giudiziaria ambientale” mi possono capire. Tra quei tasti a riposo ci sono le nostre radici di cultori di un'idea: il nostro diritto all'ambiente.

**Maurizio Santoloci**

*Maggio 2008*

PARTE PRIMA

**Problemi generali  
di principio e di procedura  
per la polizia giudiziaria  
nei reati ambientali**

## § 1. LA NOZIONE DI AMBIENTE IN SENSO GIURIDICO

Il “diritto dell’ambiente” è il complesso di norme che limita e guida le attività umane affinché esse non arrechino danni alle varie potenzialità che l’ambiente offre alle generazioni attuali e a quelle future.

Si deve, tuttavia, evidenziare che tale nozione non è univoca dato che vi sono numerose trattazioni che negano un autonomo concetto di “ambiente” o che sembrano accoglierne nozioni più ristrette incentrate, di volta in volta, sulle bellezze naturalistiche ovvero sull’inquinamento o sullo sviluppo urbanistico.<sup>(1)</sup>

Così inteso, l’oggetto proprio del diritto dell’ambiente è “*la tutela dell’ambiente*”, cioè la conservazione della biosfera, naturalisticamente intesa, conosciuta e misurata. Attiene, dunque, al mantenimento dei caratteri fisici, chimici e biologici tali per cui le matrici ambientali – terra, aria, acqua – siano capaci di sorreggere la vita dell’uomo e, più in generale, di comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

La tutela dell’ambiente, in questa accezione, è tesa a prevenire e a porre rimedio a fatti di inquinamento. Infatti, l’inquinamento (e/o il pericolo di inquinamento), in quanto causa-effetto (in senso naturalistico) di alterazioni delle matrici ambientali, costituiscono il presupposto della disciplina giuridica ambientale. E la causa giuridicamente rilevante è naturalmente (e soprattutto) il comportamento umano, in quanto produttivo di effetti di inquinamento.

L’oggetto della disciplina giuridica ambientale è pertanto *in primis* il comportamento umano e la sua incidenza sull’ambiente.

Il problema del diritto dell’ambiente è, infatti, non solo la difesa dell’uomo dai fenomeni naturali, ma soprattutto la disciplina e la regola della signoria esercitata dall’uomo sulla natura attraverso la tecnica, al fine di tutelare la vita stessa dell’uomo e dell’ambiente in cui vive dalle conseguenze negative che possono derivare dalla signoria della tecnica stessa che, da mezzo per il dominio dell’uomo sulla natura, è divenuta oggi essa stessa fine che si autoalimenta, rispetto al quale l’uomo sembra oggi ridotto a mero funzionario, incapace di imprimere un indirizzo politico autonomo rispetto alla pervasività e alla enorme complessità quantitativa e qualitativa degli apparati tecnici<sup>(2)</sup>.

Ma cosa si intende per “ambiente”?

Come abbiamo sopra accennato, non vi è una risposta univoca. Tuttavia ci sono alcuni “indici” interpretativi che sono di aiuto per dare una risposta a questo fondamentale quesito.

---

(1) Cfr. AA. VV. *Ambiente 2006*, Ed. IPSOA, pag. 2.

(2) Cit. P. Carpentieri, *La causa nelle scelte ambientali*, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)

Secondo la direttiva n. 337 del 1985 (come modificata dalla direttiva n. 11 del 1997) **ambiente** è:

- l'uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il paesaggio;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- i fattori di cui ai tre punti precedenti considerati nella loro interazione.

È evidente come tali indici facciano riferimento ad una nozione di ambiente particolarmente ampia secondo la quale, in pratica, l'ambiente comprende tutte le "componenti naturalistiche ed antropiche interessate, le interazioni tra queste ed il sistema ambientale preso nella sua globalità" (D.P.C.M. 27 dicembre 1988, Allegato I).

Il diritto dell'ambiente che andiamo ad affrontare in questo volume, con specifico riferimento alla normativa in materia di inquinamento, impone come premessa preliminare proprio la specificazione del concetto di «ambiente» in senso giuridico.

«Sovente l'ambiente è stato considerato come "bene immateriale". Sennonché, quando si guarda all'ambiente come ad una "materia" di riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni, è necessario tener presente che si tratta di un bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti.

Oggetto di tutela, come si evince anche dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, è la biosfera, che viene presa in considerazione, non solo per le sue varie componenti, ma anche per le interazioni fra queste ultime, i loro equilibri, la loro qualità, la circolazione dei loro elementi, e così via. Occorre, in altri termini, guardare all'ambiente come "sistema", considerato cioè nel suo aspetto dinamico, quale realmente è, e non soltanto da un punto di vista statico ed astratto. » (Corte Costituzionale, sentenza del 14 novembre 2007, n. 378 – Pres. Bile, Rel. Maddalena)

Riportiamo infine, e facciamo nostro, il principio fissato dalla Corte di Cassazione in materia: «Per "ambiente" deve intendersi il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più significative dell'uomo protette dall'ordinamento perché la loro conservazione è ritenuta fondamentale per il pieno sviluppo della persona. **L'ambiente è una nozione, oltreché unitaria, anche generale, comprensiva delle risorse naturali e culturali, veicolata nell'ordinamento del diritto comunitario**» (Cass. pen., sez. III, 10 marzo 1993, n. 513 – Pres. Accinni, Rel. Raimondi, P.G. Geraci).

### § 3. LA COMPETENZA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI

Va in via preliminare precisato che **i reati in materia ambientale sono, al pari di tutti gli altri reati inerenti ogni altro settore, di competenza generica di tutta la polizia giudiziaria.** Non esiste, quindi, alcuna competenza selettiva specifica che determini una esclusività operativa di un organo di P.G. verso questi reati o addirittura verso alcuni di questi reati.

La riserva è inesistente a livello attivo e passivo; in altre parole, nessun organo di P.G. può essere considerato competente in via esclusiva per alcuni reati ambientali (con esclusione di altri organi) né, al contrario, nessun organo di polizia può ritenersi esonerato parzialmente o totalmente dalla competenza verso questi reati (con rinvio ad altri organi).

Indubbiamente esiste una specializzazione di fatto che fa sì che alcuni organi siano istituzionalmente preposti e preparati in particolare verso determinate tipologie di illeciti, ma questo non esime gli stessi organi dalla competenza verso gli altri reati ed in particolare, per quanto attiene al settore in esame, non li esime dal potere/dovere di intervento verso illeciti di diversa tipologia nel campo ambientale.

Tale concetto - connaturale ai principi generali del diritto - è autorevolmente ripreso e ribadito fin dagli anni '90 dalla Suprema Corte (Cass. pen., sez. III, 27 settembre 1991, n. 1872 - Pres. Gambino, Est. Postiglione) la quale fin da allora ha espressamente sancito che **«i reati in materia ambientale sono di competenza di tutta la polizia giudiziaria, senza distinzione di competenze selettive o esclusive per settori, anche se di fatto esistono delle specializzazioni»**. La Suprema Corte, per ovviare a realistiche problematiche derivanti da una mancata qualificazione professionale su specifici e particolari punti tecnici da parte della P.G. in generale, aggiunge che *«naturalmente la P.G. potrà avvalersi di “persone idonee” nella qualità di “ausiliari” e l'accertamento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto della stessa P.G.»*. Questo, dunque, è un principio basilare che riguarda i rapporti tra polizia giudiziaria e reati in generale.

Va peraltro precisato che anche le previsioni normative di principio che, a livello di leggi e/o regolamenti, prevedono che alcune attività di vigilanza o di investigazione vengono svolte da alcuni organi di polizia specificamente indicati, devono essere considerate espressioni di principi politici generali perché non esonerano, e non potrebbero esonerare, altre forze di polizia ad operare in quel settore (specialmente in seguito alla realizzazione di un reato).

Dunque anche queste espressioni previsionali, a nostro avviso inopportune e fuorvianti (perché creano dubbi, pretesi esoneri e pretese monocompetenze), non costituiscono deroga al principio-base in base al quale tutta la P.G. è sempre e comunque competente per tutti i reati ambientali, ovunque commessi. Trattasi, infatti, di rafforzamenti a livello politico-istituzionale del ruolo di organi di polizia

specifici su certi temi e settori che tendono a proporre il ruolo preminente e per certi versi significativamente visibile degli stessi organi in quel determinato settore anche come punto di riferimento primario per le altre istituzioni ed i cittadini. Ma nulla di più.

**Per cui va ribadito il concetto che tutti gli organi di P.G., su iniziativa e su segnalazione, devono comunque sempre intervenire in ordine ad un reato ambientale.** E non possono rifiutare il loro operato (sotto pena di integrazione del reato di omissione di atti di ufficio ex art. 328 C.P.) qualora un privato si rivolga a loro sostenendo, e ciò è frequente, che non è di loro competenza ma che bisogna rivolgersi ad un organo specializzato.

Il fondamento di quanto asserito lo troviamo nell'art. 55 C.P.P. il quale specificando che «la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (...)» non distingue poi affatto competenze selettive per genere di reati ma crea un connubio generale polizia giudiziaria (generica) – reati (generici). Né tantomeno, paradossalmente, vi è scritto che (tutta) la polizia giudiziaria deve prendere notizia dei reati etc... con un inciso di esclusione dei reati in materia ambientale che dovrebbero considerarsi di competenza di una sola parte limitata della polizia giudiziaria. Né sussiste la possibilità e che leggi speciali in campo ambientale possono demandare ad organi di P.G. specifici la competenza su alcuni territori e/o su alcuni reati con esclusione della competenza per gli altri organi. Si tratterebbe di una deroga (non ipotizzabile) ai principi generali del codice di procedura penale.

Proprio in forza dei principi fin qui esposti, ad esempio, anche il D.M. 23 marzo 2007, con il quale Corpo Forestale dello Stato e Polizie Municipali e Provinciali sono chiamati ad assumere un ruolo prioritario nell'azione giuridica a tutela degli animali, se rafforza e rende giustamente e correttamente prioritaria la funzione di tali forze di polizia nel settore, non sortisce certo l'effetto (come tutti gli altri decreti ministeriali simili in campi diversi) di concedere solo agli organi citati nel decreto medesimo la competenza esclusiva per i reati di settore esonerando gli altri organi di polizia dalla medesima competenza.

In realtà, tali decreti individuano - con un fine logico - un riparto di competenze prioritarie a livello istituzionale e di principio (che potremmo definire "politico") alcuni organi di PG con funzioni di priorità operativa su una determinata legge, senza tuttavia escludere dalla competenza generale di base gli altri organi di PG non citati.

Per essere più chiari, ed in altre parole, se oggi nel decreto del Ministro dell'Interno, il Corpo Forestale dello Stato e le Polizie Municipali e Polizie Provinciali sono - come è logico e giusto che sia - organi di riferimento primario per l'applicazione della legge a tutela degli animali, ciò non esime tutti gli altri organi di PG (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Guardia Costiera, Guar-

diaparco, ed altri statali o locali) dal dovere positivo di intervento in caso di reati a danno degli animali. Ed il rifiuto per presunta “incompetenza” sarebbe una grave omissione di atti di ufficio.

### **3.1 Il D.M. 28 aprile 2006: riassetto dei comparti di specialità delle forze di polizia**

I medesimi principi illustrati nel paragrafo precedente debbono – naturalmente – essere riferiti anche al D.M. 28 aprile 2006 (*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006*), con il quale il Governo ha provveduto a riordinare i comparti di specialità delle varie forze di polizia.

Orbene, va preliminarmente evidenziato proprio come tale decreto non riguardi le competenze generali della polizia giudiziaria, ma solo il “riassetto dei comparti di specialità delle forze di polizia”. Come espressamente è precisato anche nel titolo del decreto tale provvedimento va a disciplinare solo il settore specifico delle attività degli organi di eccellenza specializzati dei vari corpi di polizia (“...consolidamento dei comparti di specialità delle Forze di polizia a competenza generale...”) e non tutto il campo delle attività di polizia giudiziaria di tutte le forze di polizia; ed infatti nel dispositivo si legge che: *“Tanto premesso, si evidenzia che, fermi restando i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia ed ai suoi appartenenti, nella ridefinizione dell’assetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia a competenza generale e nella connessa individuazione di ulteriori ambiti di intervento rimessi alla competenza esclusiva o prevalente di singole Forze di polizia occorre valorizzare, in coerenza con gli assetti normativi, la presenza di strutture operative che abbiano sviluppato una particolare qualificazione in specifici ambiti di indagine e si pongano, dunque, come referenti principali per lo svolgimento delle attività di polizia afferenti a tali specifici settori...”*.

Sarebbe, dunque, del tutto illogico ritenere che forze di polizia non citate in detto decreto nella parte della sicurezza ambientale (come Polizia Provinciali, Polizie Municipali, Guardiaparco e perfino... Polizia di Stato non possono più operare accertamenti ed indagini per illeciti in materia ambientale! Una limitazione in tal senso potrebbe, infatti, essere disposta solo attraverso una modifica al codice di procedura penale...

**Consegue che tutto il discorso che andremo a sviluppare sulle tecniche di polizia giudiziaria in materia di reati ambientali, a difesa della salute pubblica ed a tutela degli animali in generale interessa potenzialmente non qualche organo specifico di P.G. ma tutti gli organi di P.G. indifferentemente.** Naturalmente per alcuni organi di polizia questo settore sarà prioritario istituzionalmente, mentre per altri rappresenterà uno dei vari campi di competenza generale.

Noi riteniamo che oggi, stante la chiarezza solare delle norme procedurali penali, sostenere teoria opposta, e cioè **ritenere che in una ho più forza di polizia sta-**

**tali o locali non abbiamo competenza per la i reati in materia di ambiente, salute pubblica e tutela degli animali, e quindi indurre uno di tali organi a non intervenire in caso di tali reati, significa esporre il singolo operatore di polizia ad una diretta responsabilità personale in ordine al mancato intervento.** E, per essere ancora più chiari, riteniamo che un organo di polizia statale o locale il quale a fronte di uno specifico reato nei settori sopra citati, deliberatamente per una presunta “incompetenza” per materia, non agisca al fine di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze, assicurare le fonti di prova del reato medesimo e individuare gli autori per la denuncia la magistratura, si pone ed una posizione procedurale e sostanziale di omissione della proprio dovere d’ufficio la cui valutazione non potrà che essere rimessa al pubblico ministero competente al fine della valutazione del reato di cui all’articolo 328 codice penale.

### **3.2 Le Polizie provinciali e la competenza per i reati ambientali**

Le Polizie provinciali sono una realtà emergente nel contesto delle funzioni di polizia giudiziaria in materia ambientale. In passato da parte di qualcuno è stata messa in dubbio la (doverosa) competenza per i reati in materia ambientale da parte degli organi di Polizia provinciale. Oggi, per fortuna, queste tendenze interpretative sono (quasi) del tutto scomparse e sopite; e dunque nel momento attuale forte e sentita è la presenza operativa della Polizia provinciale su tutto il territorio nazionale nel contrasto ai reati ambientali; non solo in settori “classici” come l’edilizia abusiva, ma anche verso il campo degli inquinamenti e della tutela del territorio in generale. Tuttavia, purtroppo, rimane ancora parzialmente viva la tendenza interpretativa - sostenuta in alcuni (limitati) settori della pubblica amministrazione - in base alla quale le Polizie provinciali non avrebbero una specifica competenza riguardo i reati ambientali, con una variante interpretativa che - seppur riconosce in via strettamente teoria alle Polizie provinciali questa competenza - poi di fatto la vanifica con le disposizioni amministrative ed organizzative attraverso le quali di fatto esclude tali organi dalla competenza operativa e reale per tali illeciti, destinando queste forze di polizia ad agire in altri settori esclusivi come i compiti di polizia stradale o nelle vesti di moderni guardiacaccia operanti solo nel settore venatorio.

Noi riteniamo che sia le interpretazioni ufficiali sia i provvedimenti di fatto, come sopra citati, siano criticabili sotto il profilo procedurale e sotto il profilo sostanziale. Infatti, a nostro modesto avviso, **non vi è alcun dubbio che oggi su tutto il territorio nazionale le Polizie provinciali hanno competenza diretta ed integrale su tutti i reati ambientali. Non vi sono interpretazioni ermeneutiche e strumentali derivanti da presunti principi mal letti in regolamenti o mansionari che possano escludere tali organi dal sistema procedurale di competenza obbligatoria nel campo penale anche per i reati ambientali.**

Conferma peraltro questo nostro assunto un dato di fatto oggettivo, e cioè la circostanza nota e diffusa che in gran parte ormai delle province italiana le Polizie provinciali svolgono con forte impegno compiti di polizia giudiziaria ambientale. E non solo operano in tale settore, ma in tempi recenti diverse Polizie provinciali tra loro unite e coordinate hanno perfino portato avanti inchieste straordinariamente importanti contro la criminalità organizzata ambientale e per reati associativi connessi che hanno determinato diversi ordini di custodia cautelare da parte della magistratura. Inoltre continue sono le inchieste ed i sequestri operati in tutta Italia dalle Polizie provinciali, sempre con la convalida da parte della magistratura. Resta, dunque, da chiedersi come sia possibile che esista tale continua realtà operativa di tante Polizie provinciali in diverse zone, con l'avallo continuo della magistratura, mentre qualcuno sostiene che in altre zone - magari limitrofe e confinanti - sempre le Polizie provinciali non avrebbero istituzionalmente le medesime competenze o peggio, pur riconoscendo tali competenze, le Polizie provinciali di questi altri territori vengono di fatto escluse dal poter agire in questi indirizzandole, campi come destinazione esclusiva, sulla strada o sul campo venatorio. **Se fosse vera la presunta incompetenza delle Polizie provinciali nel campo dei reati ambientali, dovremo dedurre per forza di cose che tutte le inchieste fino ad oggi concluse sono viziate proceduralmente e che i pubblici ministeri ed i tribunali hanno sempre sbagliato ad applicare la legge. È invece più realistico pensare a che sbaglia chi sostiene teorie contrarie.**

Dunque, a nostro avviso, non solo le Polizie provinciali hanno diretta e forte competenza nel campo di tutti i reati ambientali, ma tale ruolo è riconosciuto e sottolineato anche dal fatto che il Testo Unico ambientale oggi - ed il decreto 22/97 ieri - hanno sempre indicato nella Provincia un ente di primario riferimento nel sistema rifiuti - tra l'altro - anche su un aspetto specifico fondamentale: la denuncia per la mancata ricezione della quarta copia del formulario da parte del produttore. E non si tratta di un aspetto secondario nel meccanismo di controllo delle attività di settore, in quanto questa denuncia e gli accertamenti che necessariamente seguono alla sua presentazione rappresentano un punto fondamentale per la individuazione di eventuali illegalità, anche di grande rilievo, conseguenti a sparizioni di carichi di rifiuti anche pericolosi.

È pacifico che gli accertamenti, a volte molto impegnativi e complessi e da sviluppare anche fuori provincia, non possono essere certo ritenuti dalla norma come di competenza di un ufficio tecnico amministrativo che non ha alcun potere né struttura e logistica operativa necessaria, ma sono chiaramente di competenza diretta delle Polizie provinciali le quali, in questo contesto, assumono un ruolo di principio e di operatività concreta di straordinaria e primaria importanza. In totale antitesi con la pretesa incompetenza nei reati ambientali.

## § 7. LA POLIZIA NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO

Il termine “polizia” indica due concetti:

A) per «polizia» si intende quella funzione amministrativa (svolta dallo Stato e anche da altri enti pubblici) diretta ad attuare tutte le misure necessarie, consistenti nella impostazione coattiva di particolari limitazioni per i singoli soggetti, allo scopo: di assicurare la pacifica convivenza e l'ordinato svolgimento della vita dei cittadini nel rispetto della legge; di evitare gli eventuali danni e pericoli che potrebbero derivare allo Stato ed alla collettività da un'attività svolta arbitrariamente dai singoli.

La funzione di polizia, pertanto, è quella attività destinata a risolvere il grave problema dei rapporti fra lo Stato ed i singoli individui ed a stabilire i limiti di azione del primo nei confronti delle libertà individuali, e si esplica con i provvedimenti di solito di carattere negativo con cui vengono poste limitazioni all'attività dei singoli nell'interesse della collettività;

B) in altro senso, il termine “polizia” indica il complesso di organi dello Stato e di altri enti pubblici la cui attività è diretta a svolgere la funzione sopra descritta<sup>(4)</sup>.

L'attività di polizia si distingue in:

- polizia giudiziaria: è quella polizia che svolge attività tendente all'accertamento ed alla repressione dei reati, ed alla ricerca dei colpevoli per assicurarli alla giustizia;
- polizia amministrativa: è quella polizia che svolge attività amministrativa, volta ad attuare le misure amministrative, preventive e repressive, affinché i privati:
  - 1) rispettino le limitazioni che la legge impone al loro operato;
  - 2) svolgano la propria attività senza procurare danni alla società.

Nell'ambito della polizia amministrativa, si suole individuare la polizia demaniale, sanitaria, urbanistica, tributaria, stradale, annonaria, metrica, ittica, venatoria, militare, marittima, industriale e, soprattutto, la polizia di sicurezza; quest'ultima è quella branca dell'attività di polizia esercitata dall'autorità di pubblica sicurezza volta a garantire la preservazione dell'ordine pubblico, la sicurezza personale dei singoli componenti del corpo sociale, la loro incolumità nonché l'integrità dei diritti patrimoniali.

### 7.1 La polizia giudiziaria in particolare

Abbiamo già rilevato che l'attività della polizia giudiziaria è caratterizzata da un aspetto fondamentalmente repressivo, al contrario della finalità preventiva che è tipica della polizia amministrativa. Ed è proprio laddove l'impegno preventivo della polizia amministrativa non è riuscito ad impedire il verificarsi di un reato che interviene la polizia giudiziaria, appunto per reprimere il reato stesso e comunque per assicurare alla giustizia i responsabili.

(4) In casi particolari ed eccezionali lo svolgimento della funzione di polizia è consentita anche a soggetti privati.

Il c.p.p. tratta della polizia giudiziaria (di seguito P.G.) in due diverse parti: nel libro primo, titolo terzo, dedicato ai soggetti (artt. 55-59) e nel libro quinto, titolo quarto, con riferimento all'attività della polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari (artt. 347-357).

La P.G., in tale contesto, opera secondo il disposto di cui all'art. 55 c.p.p. in una serie di articolate finalità. Vediamole insieme:

**1) prendere notizia dei reati.** È il presupposto per avviare ogni attività. La P.G. ha il potere-dovere di informarsi sui reati già commessi o in atto. Tale informazione può giungere da una fonte esterna (denuncia o querela di un privato, referto medico, segnalazione di un pubblico ufficiale etc...), ma punto importante è che la P.G. può ed anzi deve ricercare tali informazioni anche di propria iniziativa in via del tutto autonoma ed indipendentemente dalla volontà delle eventuali parti lese o soggetti in qualche modo interessati in via diretta o mediata. L'acquisizione della *notitia criminis* fa sorgere l'obbligo in capo alla P.G. di riferirla, senza ritardo e per iscritto, al pubblico ministero (art. 347 c.p.p.).

Da precisare che, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, la P.G. dispone di autonomia operativa non solo prima della comunicazione al pubblico ministero (di seguito P.M.) della notizia di reato, ma anche dopo. Infatti l'art. 327 c.p.p., come modificato dall'art. 7 della legge 26 maggio 2001, n. 128, autorizza la polizia giudiziaria a svolgere, anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, attività di indagine di propria iniziativa – informandone prontamente il P.M. – per accertare i reati<sup>(5)</sup>.

**2) Impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori.** Ed è naturale. Questa attività rappresenta la primaria funzione di P.G. ed è antecedente anche alla operatività per ricercare gli autori ed assicurare così la pretesa punitiva dello Stato. Perché è logico che *prima di attivare il procedimento per irrogare la sanzione, lo Stato impone al proprio organo di polizia giudiziaria di spezzare il comportamento anti-giuridico (e quindi antisociale) posto in essere e che, dopo, verrà censurato con la pena.* La situazione deve essere riportata, anche forzatamente, nella condizione di legalità perché certamente non sarebbe ipotizzabile che lo Stato si attivasse solo per punire i colpevoli ma li lasciasse nel contempo liberi di continuare a portare avanti le conseguenze anti-giuridiche della loro azione. Sarebbe dunque del tutto illogico che un organo di P.G. avuta notizia di un reato in esecuzione ed in atto si limitasse a prenderne notizia ed a denunciare i responsabili consentendo la prosecuzione del reato

---

(5) Ne consegue che non è ravvisabile nessun limite investigativo nei casi in cui, pur avendo comunicato al P.M. la notizia di reato, quest'ultimo non abbia in concreto emanato alcuna direttiva. Nel caso, invece, in cui il P.M. abbia impartito delle direttive, è ragionevole ritenere che le indagini di iniziativa della P.G. non debbano essere incompatibili o comunque in grave contrasto con tali direttive. Così R. Cantagalli, T. Baglioni, M. Ancilotti "Manuale pratico della polizia giudiziaria", diciottesima edizione, Laurus Robuffo, pag. 67.

stesso e quindi il protrarsi della situazione antigiuridica in atto in modo indisturbato. Naturalmente se il reato è allo stato del tentativo, la P.G. ha il dovere di impedire che si consumi l'evento del reato compiuto; se il reato è in via di consumazione deve spezzare detta continuazione; se il reato è già stato consumato deve cercare, ove possibile, di ripristinare in qualche modo lo status quo ante a favore della parte lesa. **Nei reati ambientali l'esigenza di impedire la continuazione dell'attività illecita assume particolare rilievo per l'irreversibilità del danno pubblico che detta condotta può cagionare.** Si pensi ad esempio ad un riversamento di rifiuti liquidi da mezzi su un fiume o ad una discarica abusiva in piena attività: in pochi giorni tali eventi illegali possono provocare un danno irreversibile per gli ecosistemi naturali. In tale contesto il sequestro appare uno dei mezzi più idonei per raggiungere la finalità in esame; sequestro che, come meglio specificato nel seguente capitolo, può essere eseguito dalla P.G. per le finalità in questione sulla base del c.p.p. e di conformi sentenze della Cassazione.

*È logico che la sfera di azione autonoma della P.G. prevista in un'area del codice di procedura penale (prima dell'intervento del P.M.) è finalizzata anche e soprattutto a questo scopo (e gli strumenti che l'ordinamento offre alla P.G. in via autonoma - seppur sempre poi sottoposti in via successiva al controllo ed al vaglio di conferma del magistrato - confermano che sussiste un momento di urgenza e di autonomia entro la quale l'organo di polizia giudiziaria non solo può ma deve operare come sopra delineato.*

**3) Ricerca degli autori dei reati.** È un po' la ulteriore funzione predominante della P.G. attraverso la quale lo Stato fa valere il diritto-dovere di azione per attuare la pretesa punitiva che deriva dalla violazione della legge penale (dopo che la violazione di legge è stata repressa e la situazione antigiuridica riportata nella legalità). Tale specifica attività deve essere svolta in perfetta sincronia con il Pubblico Ministero che è il titolare primario della relativa azione. Tuttavia, nella immediatezza del fatto e prima dell'intervento del P.M., la polizia giudiziaria opera di propria totale iniziativa per ricercare gli autori del reato appena scoperto.

**4) Assicurazione delle fonti di prova.** Certamente vi è una abissale differenza operativa tra il vecchio e l'attuale codice di procedura riguardo questo punto. In passato infatti la P.G. assicurava le prove e queste, così congelate ad iniziativa diretta ed immediata della P.G. stessa, avevano poi pieno valore probatorio in dibattimento. Oggi le cose sono radicalmente cambiate. Le prove si assumono e si formano in dibattimento e quindi la P. G. deve limitarsi ad individuare ed assicurare le "fonti di prova". Circa quest'ultimo punto, la P.G. ne assicura il contenuto mediante atti di sommarie informazioni, perquisizioni, accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, sequestri e mediante tutti gli altri atti consentiti.

In altre parole, per citare un esempio pratico, in passato la P.G. ascoltava un testimone a verbale e detto atto cartaceo era la "prova" che giungeva fino in dibatti-

mento e poteva essere utilizzata per la decisione da parte del giudice. In pratica, il teste in aula di udienza in genere confermava soltanto quanto già dichiarato in precedenza alla P.G. ed il verbale assumeva così in se stesso un valore di prova diretta. Oggi questo non è più possibile. Anzi la procedura è esattamente opposta. Anche se la P.G. raccoglie una testimonianza a verbale, questo atto non può essere inserito nel fascicolo del dibattimento utilizzato dal giudice, ma può solo essere finalizzato all'attività ed al fascicolo del pubblico ministero. In aula di udienza il teste non potrà confermare il verbale (che il giudice non conosce e non ha come allegato al suo fascicolo) ma dovrà esporre di nuovo in via integrale nel verbale di udienza quanto già dichiarato alla P.G.. Ed ecco che, dunque, il teste diventa "fonte di prova" e come tale deve essere "assicurato" al dibattimento tramite la individuazione e la identificazione con conseguente segnalazione circostanziata al P.M. affinché lo citi in dibattimento. È logico che **"fonte di prova" primaria per il P.M. è lo stesso operatore di P.G.** che in aula dovrà esporre sempre in via integrale tutti i fatti e gli accertamenti svolti essendo anche a tale teste inibito di "confermare" gli atti a propria firma che (salvo eccezione per quelli "irripetibili") sono rimasti nel fascicolo del pubblico ministero e non sono allegati ai documenti del dibattimento (e quindi non sono a disposizione del giudice). Ma anche per gli atti "irripetibili" (per la nozione relativa vedi paragrafo successivo specifico) vige il divieto di lettura da parte dell'operatore di P.G. (salvo per una consultazione parziale "in aiuto alla memoria" per dati e nozioni tecniche) e dunque il ruolo di "fonte di prova" resta sempre inalterato nel contesto della "cross examination" dibattimentale.

**5) Raccogliere quant'altro possa servire all'applicazione della legge penale e svolgere attività informativa dell'Autorità Giudiziaria.** La comunicazione di notizia di reato al P.M. rappresenta l'atto conclusivo delle attività (iniziali o definitive) di indagine ed è finalizzata a mettere al corrente il pubblico ministero dei fatti per consentirgli di decidere se avviare o meno il promovimento dell'azione penale. Un inciso dalle finalità generali che va senz'altro connesso alla vasta attività della P.G. collegata all'azione del Pubblico Ministero, il quale si basa essenzialmente sugli elementi che la P.G. stessa è in grado di fornirgli. Peraltro va ancora tenuto presente il principio-cardine che vuole il P.M. sempre costantemente informato da parte della polizia giudiziaria in ordine a notizie di reati, seguiti a tali primarie segnalazioni, attività svolta e risultati ottenuti.

## **7.2 Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria**

In base a quanto disposto dall'art. 55, comma 3, c.p.p. le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte agli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

A livello operativo esterno vi è una rilevante differenza tra gli ufficiali di P.G. e gli agenti di P.G. perché i primi possono eseguire tutti gli atti di polizia giudiziaria in modo totale mentre gli agenti di P.G. possono compiere di loro iniziativa

soltanto un numero limitato e prefissato di atti.

Per un elenco degli ufficiali ed agenti di P.G. rinviamo all'art. 57 c.p.p.

Molti atti sono comuni all'ufficiale ed all'agente di P.G., mentre alcuni sono riservati all'ufficiale di P.G.

Spettano all'ufficiale di P.G. i seguenti atti: perquisizioni personali e locali, sommarie informazioni dall'indagato, acquisizione di plichi e di corrispondenza, accertamenti tecnici su luoghi, sulle cose e sulle persone, ricezione di denunce, querele, richieste ed istanze.

Va tuttavia sottolineato che l'art. 113 delle disposizioni di attuazione del nuovo c.p.p. (D. Lgs. 271/98) stabilisce che «nei casi di particolare necessità ed urgenza, gli atti previsti dagli artt. 352 e 354 commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti dagli agenti di polizia giudiziaria». Trattasi delle perquisizioni e di alcuni sequestri.

## §16. IL DIVIETO DI LETTURA DEGLI ATTI DI P.G. E LA FUNZIONE TESTIMONIALE PERSONALE DELL'OPERATORE DI POLIZIA GIUDIZIARIA DURANTE LA FASE DIBATTIMENTALE IN AULA DI UDIENZA

### 16.1 Il divieto di lettura degli atti di P.G. da parte del teste operatore di polizia

In sede di deposizione dibattimentale va sottolineato un punto essenziale. Anche se questo è un principio poco gradito dagli operatori di polizia ed in genere da loro affatto condiviso. Tuttavia questo concetto è importantissimo e disattenderlo può causare da un lato importanti vuoti e disguidi in sede di testimonianza durante il processo e dall'altro conseguenze di anomalie e nullità procedurali.

**L'operatore di polizia giudiziaria non può, in linea di principio generale, rileggere e consultare gli atti da lui redatti in sede di indagine.** Si tratta di un concetto fondamentale stabilito in modo chiaro ed inequivocabile **dall'articolo 514, comma 2, del codice di procedura penale** il quale prevede come principio base il divieto in questione. Naturalmente esiste poi una parziale e limitata eccezione a questo concetto di fondo laddove sempre il codice di procedura penale **nell'articolo 499/5° comma** prevede che il giudice può - in casi particolari - autorizzare l'operatore di P.G. testimone in aula a consultare atti da lui redatti in aiuto alla memoria. Ma va ribadito ed evidenziato che questa è l'eccezione e non può essere tradotta in regola. Infatti è logico che in sede di indagini particolari che richiedono il ricordo di un rilevante e complesso insieme di date, cifre e comunque nozioni di carattere squisitamente formale e mnemonico l'operatore di P.G. non può ricordare tutto a memoria e dunque l'ordinamento gli consente di consultare atti (appunto in aiuto alla memoria). Ad esempio, nel caso di una complessa indagine per ricettazione e spaccio di un rilevante numero di assegni che ha determinato articolati accertamenti presso diversi istituti bancari è logico che il teste potrà essere autorizzato a consultare una parte degli atti per esprimersi su numeri degli assegni, banche, date, nomi e via dicendo (dati che certamente sarebbe impossibile ricordare a memoria). Nel campo specifico dei reati ambientali l'eccezione può essere, a titolo sempre esemplificativo, attuata a favore dell'operatore di P.G. che abbia svolto particolari indagini per una violazione di tipo territoriale ed edilizio, laddove sorge la necessità di ricordare e riferire misure, dati, ed altre questioni di accertamento tecnico preciso che a memoria sarebbe certamente impossibile ricordare. Ma nel contempo la parte predominante della testimonianza, e cioè quella sostanziale, deve essere resa in modo genuino e spontaneo senza la possibilità di consultare e rileggere gli atti.

## 16.2 Un divieto che costituisce uno dei cardini del codice di procedura penale vigente

Molti operatori di polizia giudiziaria nel disattendere di fatto questo principio, tendono a considerarlo come una specie di limitazione, ingiustificata e incomprensibile, della loro funzione e attività. In realtà, è importante capire quali sono le motivazioni genetiche che hanno portato il legislatore ad attivare questa scelta che non rappresenta un principio secondario nel codice di procedura penale vigente, ma ne costituisce invece un punto cardine.

Se andiamo ad esaminare i principi generali del codice di rito attuale, vediamo che il sistema processuale è basato sul presupposto che la prova si forma in dibattimento. Questo in antitesi netta con il sistema processuale previgente che era invece basato sulla “istruttoria di polizia”, e cioè su quel complesso di atti che la polizia giudiziaria redigeva prima di trasmettere il rapporto al pubblico ministero; detto carteggio giungeva praticamente intatto davanti al giudice del dibattimento, il quale basava la propria istruttoria su tali atti che venivano poi confermati dall’operatore di polizia in sede processuale – senza alcuna rivisitazione della dinamica dei fatti – con una formula basata sulla frase “confermo gli atti a mia firma”.

In tal modo di fatto il ruolo della prova precostituita era oggettivamente rilevante, e il contraddittorio in sede di formazione della prova era veramente ridotto al minimo. In questo contesto procedurale era logico è comprensibile che l’operatore di polizia giudiziaria, il cui ruolo era limitato alla stereotipata frase “confermo gli atti a mia firma”, in corso di deposizione potesse rileggere gli atti a propria firma, i quali erano comunque già contenuti integralmente nel fascicolo del dibattimento ed utilizzabili ai fini del decidere.

Ma il codice successivo ed oggi vigente ha inteso modificare alla radice tale sistema, introducendo il concetto – nettamente opposto – che nessuna prova precostituita può arrivare davanti al giudice del dibattimento e che le prove – formandosi in giudizio – necessitano della rinnovazione in sede di istruttoria dibattimentale nel contraddittorio delle parti (con la limitata eccezione degli atti irripetibili). Ora, sulla base di tale opposto concetto, praticamente nessun atto della P.G. (salvo appunto quelli irripetibili) può giungere più nel fascicolo del dibattimento, e la rivisitazione del sistema probatorio è essenziale per formare le prove. In aula si producono le fonti di prova, non più le prove. E non è filosofia, ma pratica procedura, giacché nel fascicolo del giudice sono scomparsi praticamente quasi tutti gli atti, e tra questi in modo assoluto l’ex rapporto che oggi si chiama comunicazione di notizia di reato che nel rito ordinaria non potrà mai essere acquisito e letto dal giudice. Ecco dunque che questo è un principio cardine del codice di rito vigente. Se si introducessero di nuovo tutti gli atti, compresa la comunicazione di notizia di reato nel fascicolo del giudice, di fatto si tornerebbe al codice previgente abrogato. Ma è logico che in luogo di produrre integralmente gli atti della P.G. si consentisse ad ogni singolo operatore di polizia di rileggere tutti i propri atti e praticamente di dettarli

a verbale, di fatto sarebbe la stessa cosa... Con la insignificante differenza che anziché inserire nel fascicolo del giudice direttamente gli atti si andrebbero a trascrivere riga per riga gli atti stessi a verbale. Ma l'effetto finale sarebbe identico: produrre una prova preconstituita senza il contraddittorio delle parti evitando che la prova di formi in dibattimento. Da qui il divieto in esame che è coerente con i principi generali del codice di procedura penale vigente, che è l'opposto di quello precedente. Pretendere – in antitesi ai criteri ispiratori del codice di rito attuale – di rileggere gli atti a propria firma significa di fatto voler continuare ad applicare la vecchia abrogata procedura nel contesto della regola processuale attuale basata su presupposti antitetici. E dunque violare la forma e la sostanza del rito.

### **16.3 Come può un operatore di polizia ricordare tutti i dettagli in dibattimento dopo tanto tempo dagli accertamenti? E per i dati complessi?**

Questa domanda è frequente, e costituisce il motivo principale in base al quale molti operatori di polizia giudiziaria alla fine si convincono che rileggere gli atti a propria firma è inevitabile se non altro per il rilevante lasso di tempo trascorso tra il fatto accertato e l'udienza dibattimentale. Come si può ovviare alla progressiva di munizione della funzione di memoria per ciascun caso accertato? E come fare per dati complessi impossibili da ricordare a memoria?

Per tutti casi in cui la deposizione testimoniale prevede una serie di cifre, dati, nozioni e ricostruzioni complesse impossibili da ricordare a memoria, supplisce al divieto in esame l'eccezione (si sottolinea: eccezione) del disposto **dell'articolo 499/5° comma** il quale – come sopra già accennato – prevede che il giudice può – in casi particolari – autorizzare l'operatore di P.G. testimone in aula a consultare atti da lui redatti in aiuto alla memoria. Dunque, ad esempio, in caso di rilievi tecnici complessi, reati seriali con dati cospicui, cifre ricorrenti, tabulati ed ogni altra situazione di non facile ricostruzione con la sola memoria, il codice prevede questa consultazione che – attenzione – non può essere scambiata con l'azzeramento della regola di base e cioè l'indiscriminata e generalizzata facoltà di rileggere tutto ed ogni cosa...

Per le deposizioni – invece – “ordinarie”, sarà necessario che l'operatore di PG si rechi in aula preparato per poter rendere una deposizione coerente con la “cross examination” in corso della quale egli stesso sarà fonte di prova e contribuirà a formare la prova in dibattimento. Non è una scelta opzionale, ma un suo preciso dovere istituzionale. Certamente, se il caso (come spesso accade) risale a molto tempo addietro, sarà allora necessario consultare gli atti che si avrà avuto cura di conservare in copia nel proprio archivio di ufficio in modo facilmente reperibili; questa consultazione potrà e dovrà avvenire in tempi immediatamente antecedenti al dibattimento, atteso che la citazione viene notificata molto tempo prima del giorno del processo. Dunque, una buona professionalità ci indurrà a conservare in modo sistematico copia degli atti in modo ordinato nella consapevolezza che comunque

– forse tra parecchio tempo – dovremo rileggerli preventivamente prima di andare a deporre in aula. Detta copia potremo portarla con noi ed eventualmente utilizzarla durante la deposizione se ricorreranno i presupposti della legittima consultazione per dati in aiuto alla memoria come sopra esposto.

In casi particolari – ma è molto meno professionale – in assenza di tale rilettura per tempo, il giorno dell'udienza potremo chiedere al PM di udienza la cortesia di farci consultare gli atti contenuti nel proprio fascicolo in attesa della nostra deposizione. Ma questa ipotesi non è da noi ritenuta indice di virtuoso senso professionale.

Ancora, può essere ritenuto legittimo annotare su taccuino o fogli non costituenti atti di P.G. ufficiali alcuni dati o circostanze che – non rientrando nel divieto di cui all'art. 514, comma 2, del codice di procedura penale – verosimilmente possono essere consultati dall'operatore di P.G. durante la sua deposizione (naturalmente salvo diversa disposizione del giudice). Anche alcune foto non ufficiali e dunque non atti di P.G. formali possono realisticamente essere utilizzate dal teste di polizia giudiziaria con la medesima finalità.

#### **16.4 Chi deve recarsi in sede processuale per testimoniare? L'operatore di P.G. che ha eseguito direttamente gli accertamenti o il superiore gerarchico che ha formalmente firmato la trasmissione degli atti al P.M.?**

In relazione alla funzione testimoniale dell'operatore di polizia giudiziaria in sede dibattimentale va evidenziato anche un altro punto di primaria importanza.

Nel contesto del nuovo codice di procedura penale, durante ogni processo, **il singolo operatore di polizia giudiziaria che ha eseguito direttamente le indagini dovrà recarsi in aula per rendere testimonianza direttamente ed in prima persona.**

Ecco, dunque, che il soggetto-operatore di P.G. rappresenta in questa fase dibattimentale un elemento importantissimo ai fini procedurali conoscitivi. **Il superiore gerarchico che si sia limitato a riunire i singoli atti redatti dai dipendenti ed abbia trasmesso, per prassi non codificata, detti atti con missiva a sua firma al pubblico ministero, resta completamente ed assolutamente estraneo al sistema processuale in esame.**

Infatti, è logico, che detto superiore gerarchico è una figura che è rimasta del tutto estranea agli accertamenti di fatto sul territorio e nel proprio ufficio si è limitato esclusivamente ad una funzione burocratica riassuntiva con successiva materiale trasmissione degli atti: la sua figura nello spirito del nuovo codice di procedura penale è, dunque, totalmente ed assolutamente assente ed irrilevante. Saranno invece i singoli operatori di P.G., anche se semplici agenti di prima nomina, ad essere chiamati in aula per essere escussi come testimoni come fonte di prova diretta su quello che hanno loro in prima persona ed esclusivamente in via diretta accertato e documentato durante la fase delle indagini.

Consegue che il singolo operatore di polizia giudiziaria deve essere responsabilizzato al massimo su tale specifico aspetto perché dovrà tener presente in sede di accertamento (anche di primissimo intervento di indagine) che il suo ruolo fin da quel momento appare fondamentale in futuro ai fini dell'epilogo dibattimentale. Infatti tutto ciò che in quel momento sta accertando e documentando, dovrà poi in prima persona (e senza possibilità di deleghe a nessun superiore gerarchico) riportarlo fedelmente e puntualmente in aula nel contesto della «cross examination».

È ancora importante che ogni singolo operatore di P.G. deve necessariamente a questo punto realizzare, come già accennato (ma vogliamo ribadirlo...), un approfondimento di conoscenza degli atti a livello personale già fin dal momento contestuale delle indagini. E sarà opportuno, previa realizzazione di una cartella da custodire nel proprio ufficio con copia di tutti gli atti redatti, avviare una consultazione degli atti stessi per rinfrescare la propria memoria su un caso che, è realistico, sarà stato rinviato a giudizio dopo una mora temporale non certamente breve.

Per restare su un piano concreto, in moltissimi casi i dibattimenti vengono celebrati anche dopo due o tre anni rispetto alla fase delle indagini ed è anche comprensibile che in questa lunga mora i singoli operatori di polizia giudiziaria abbiano dimenticato totalmente o parzialmente gli esiti degli accertamenti svolti; ma questo costituisce un gravissimo ed irreparabile pregiudizio in sede dibattimentale per la funzione del pubblico ministero il quale basa la propria attività di pubblica accusa spesso in gran parte e spesso quasi totalmente sulla testimonianza dell'operatore di polizia giudiziaria che cita la propria lista testi. Recarsi in aula per dichiarare di non ricordare nulla o con ricordi parziali o con dichiarazioni basate su incertezze espositive equivale ad una grave forma di omissione verso il proprio preciso ruolo istituzionale.

È dunque preciso dovere di ogni singolo operatore di P.G., presa coscienza della situazione testé esposta, occuparsi di ordinare i propri documenti in copia in una cartella personale in modo da poter, nelle immediate more precedenti alla celebrazione del dibattimento, realizzare una consultazione approfondita ed articolata degli atti da lui redatti per recarsi poi in aula con tutti i ricordi emersi in maniera precisa in modo da svolgere il proprio doveroso ruolo con precisione e puntualità.

PARTE SECONDA

**Aspetti operativi della polizia  
giudiziaria in ordine ai  
reati in materia di ambiente**

### § 3. L'ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITÀ SOGGETTIVE DURANTE IL CONTROLLO IN AZIENDA - LA DELEGA INTERNA

#### 3.1 Controlli aziendali e posizioni di responsabilità soggettive: gli equivoci interpretativi e di prassi

Il controllo in azienda presuppone alcuni protocolli per la individuazione esatta, e spesso immediata, delle singole posizioni di responsabilità interne.

Un errore iniziale o in itinere nella puntuale e precisa individuazione delle singole posizioni soggettive di titolarità, responsabilità e direzione all'interno dell'azienda, rischia di produrre effetti negativi e dannosi per tutti.

Vediamo di conseguenza qualche riflessione su questo tema. Ed in realtà dovremmo iniziare a citare le norme specifiche che regolano questa delicata materia. Ma ci sono queste norme?

La risposta – paradossale – è: no!

Provate a scrutare per bene sia la normativa sui rifiuti che la normativa sulle acque dettate dal D. Lgs. n. 152/2006 modificato dal D. Lgs. n. 4/2008 e – ne siamo certi – non troverete un sistema di disciplina chiaro, diretto e specifico sulle singole posizioni di responsabilità aziendale. Certamente vi sono norme che affrontano a volte anche tali aspetti, ma sono solo regole satelliti ed integrative che presuppongono l'esistenza di regole di base che in realtà non troviamo nelle leggi ambientali ma nei principi generali e – fatto ancor più sorprendente – nella giurisprudenza.

#### 3.2 Non esiste – come molti pensano – una responsabilità oggettiva del titolare dell'azienda

In via primaria, abbandoniamo un luogo comune: non esiste una responsabilità oggettiva del titolare dell'azienda. Come molti, invece, credono.

In altre parole, molti accertamenti vengono svolti sulla base di una semplice equazione del tipo: illecito riscontrato + misura camerale sul titolare dell'azienda = responsabilità diretta del titolare medesimo.

Questa prassi applicativa porta oggi a molti errori procedurali e sostanziali, giacché non si tiene conto di due fattori essenziali da valutare caso per caso:

- in primo luogo, la esatta individuazione di responsabili alternativi al titolare, giacché oggi è possibile che, formalmente, il titolare riversi la sua responsabilità – a certe precise condizioni – su un delegato interno. E non considerare questa possibilità (che va verificata in sede di esame dei documenti aziendali) ci può portare a ritenere responsabile potenziale un soggetto estraneo con l'annullamento successivo di tutti o gran parte degli atti compiuti sull'erato presupposto di responsabilità così superficialmente tracciato;

- in secondo luogo, una volta accertato chi è formalmente e nominativamente il soggetto responsabile, si deve appurare se realmente costui rispetto al

caso concreto accertato è “responsabile” in sede sanzionatoria. E per giungere a tale conclusione si deve effettuare un esame sulla sua posizione soggettiva di dolo o colpa, che spesso non viene invece realizzato dando per scontato ancora una volta una sua presunta responsabilità oggettiva.

In pratica, seguendo un protocollo di base, dobbiamo chiederci prima “chi” è dentro l’azienda il potenziale responsabile per “quel” caso concreto e poi accertare se a suo carico, rispetto sempre a “quel” caso concreto, risultano elementi di dolo o colpa.

### **3.3 Il titolare dell’azienda può oggi delegare la sua responsabilità a livello interno: non lo stabilisce la legge ma la Cassazione...**

Lo abbiamo già accennato per chiarezza generale: la materia della responsabilità soggettiva all’interno dell’azienda e la possibilità di una delega interna non è affatto regolata da nessuna legge di settore, in particolare dalle normative sull’inquinamento idrico e sui rifiuti. Dobbiamo dunque ricercare i principi nella giurisprudenza costante e sistematica della Cassazione che, in qualche modo, crea un istituto di principio interpretativo diffuso.

Come è noto e per certi versi elementare, la responsabilità penale nel nostro ordinamento giuridico è personale e non può essere certo trasferita volontariamente, in senso attivo e passivo, su altro soggetto. Questo è un principio basilare del nostro sistema di diritto.

Per anni, dunque, il responsabile legale dell’azienda è stato soggetto imputabile unico e primario in tutto il settore delle violazioni ambientali penalmente sanzionate. E la giurisprudenza passata era sempre attestata su tale indirizzo (si veda, per tutte: “La delega di funzione tecniche non esclude di per sé la responsabilità dell’imprenditore per l’inquinamento prodotto” – Cass., Sezione III, 29 marzo–6 maggio 1996, Bonaccorsi).

Tuttavia tale costruzione giuridica aveva determinato **l’effetto di creare una specie di responsabilità oggettiva automatica e passiva per il titolare dell’azienda** che rispondeva sempre e comunque dei reati posti in essere magari da dipendenti lontani a livello di gestione, controllo e spesso territorio. In particolare per quanto riguarda le grandi aziende il problema era diventato rilevante giacché il responsabile legale unico e centralizzato di una ditta con diverse filiali diramate sul territorio nazionale diventava paradossalmente il catalizzatore di tutte le condanne per le violazioni poste in essere dai dipendenti frazionati nelle più remote periferie territoriali. Si era dunque creata una situazione che, seppur assolutamente coerente con il principio della responsabilità penale personale, creava all’opposto una indubbia responsabilità oggettiva per il titolare della ditta. Il punto nodale era ed è tutt’oggi costituito dal fatto che le vecchie e le nuove normative ambientali tale problema non se lo sono mai posto e hanno continuato sempre a ricollegare il sistema sanzionatorio al “tito-

lare”. Creando così i presupposti per l’abnorme applicazione della conseguente responsabilità penale.

La Corte di Cassazione, evidentemente prendendo atto di tale situazione di fatto e dimostrando una lungimiranza ideologica molto positiva, ha affrontato il tema in termini per la verità molto coraggiosi cercando di adeguare il diritto alla realtà delle cose. Ma il percorso della Cassazione è stato difficile perché doveva conciliare, per così dire, due “opposti estremismi”. Da un lato, infatti, emergeva ormai inevitabile la necessità di eliminare questa “responsabilità oggettiva” assoluta del titolare dell’azienda creando un meccanismo che potesse in qualche modo mitigare l’assolutezza del principio. Dall’altro lato, tuttavia, è **sempre stato vitale il tentativo da parte di moltissime aziende di creare un “capro espiatorio” ad hoc delegando oralmente o tutt’al più con una modesta lettera interna un dipendente per il settore ambientale cercando di riversare sul suo capo la responsabilità penale conseguente.** Per anni in sede dibattimentale si è assistito a tentativi di dimostrare che il singolo dipendente (molto spesso un semplice operaio o comunque un soggetto praticamente di facciata) era stato “delegato” a quel settore e, dunque, doveva nelle mire del sistema difensivo surrogare il titolare automaticamente da ogni e qualsiasi responsabilità penale.

### 3.4 Il “delegato” interno aziendale: come e dove individuarlo

La Suprema Corte ha dovuto dunque elaborare un sistema di principio, che evitando la responsabilità oggettiva del titolare, non avallasse comunque anche all’opposto i tentativi di creare responsabili fittizi magari assunti con la specifica finalità di catalizzare in alternativa la responsabilità penale rispetto al responsabile legale. In un primo tempo la Cassazione aveva limitato la possibilità di validità della delega soltanto al campo dell’inquinamento idrico, poi era stato esteso il concetto anche al settore dei rifiuti ed infine l’apertura è stata definitiva per tutto il campo della normativa ambientale. Si veda su quest’ultima evoluzione, ad esempio, la seguente massima: “La delega di compiti di vigilanza e controllo ad altri soggetti esclude la responsabilità penale del legale rappresentante per illeciti ambientali. **La rilevanza penale della delega di funzioni in materia ambientale è subordinata ad alcune specifiche condizioni, tra le quali formulazione specifica e puntuale del contenuto della delega e divieto di indebita ingerenza da parte del delegante. In assenza di questi requisiti la delega si ritiene implicitamente revocata.**” (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza dell’8 aprile 1999, n. 4003).

Come appare evidente, il concetto della validità della delega è stato, dunque, esteso in via generale dalla Corte a tutti gli “illeciti ambientali” e non solo a quelli in materia di inquinamento idrico e rifiuti.

## SCHEMA DI COMUNICAZIONE GENERICA DI NOTIZIA DI REATO

### Indicazione Organo operante

Al signor Procuratore della Repubblica di .....

OGGETTO: comunicazione di notizia di reato ex art. 347 C.P.P. per violazione a .....

Lo scrivente ufficiale/agente di P.G. .... in servizio presso ..... comunica di aver acquisito (o ricevuto), alle ore ..... del giorno ..... la seguente notizia di reato:

Ha svolto conseguentemente gli accertamenti di rito ed ha rilevato quanto segue:  
..... *(esporre i fatti in modo dettagliato ed inquadrandoli puntualmente nella loro dinamica, nei presupposti, nelle conseguenze e nel teatro di svolgimento).*

*Oppure:*

Comunica che alle ore ..... del giorno ..... ha rilevato di iniziativa i seguenti fatti  
..... *(esporre i fatti in modo dettagliato ed inquadrandoli puntualmente nella loro dinamica, nei presupposti, nelle conseguenze e nel teatro di svolgimento).*

Comunica inoltre che in seguito all'accertamento della fattispecie illecita sopra esposta è stata individuata come persona nei confronti della quale vengono svolte le indagini .....  
..... *(oppure: non sono emerse indicazioni atte ad individuare l'autore del fatto).*

La parte lesa della fattispecie illecita sopra esposta va individuata in .....  
Al fine di acquisire ulteriori elementi probatori utili per la ricostruzione dell'accaduto, si precisa che elementi rilevanti potranno essere riferiti dalle seguenti persone .....  
..... *(nel caso in cui non esista parte offesa oppure non sia stata ancora identificata e nel caso in cui non siano stati individuati testimoni relativamente ai fatti, darne atto espressamente).*

*Eventualmente:* Sono stati eseguiti rilievi fotografici (e/o filmati e/o documentali) raccolti in specifico fascicolo che viene trasmesso in allegato integrativo.

Trasmette in allegato separato gli atti conseguenti l'attività svolta, significando che si resta in attesa di disposizioni operative nelle more delle quali si vaglieranno eventuali elementi che dovessero successivamente emergere, con contestuale immediata informativa per codesta Procura.

*Luogo e data*

FIRMA

## SCHEMA DI VERBALE (UNICO) DI SEQUESTRO

Presentiamo un modello base di verbale di sequestro di tipo unico valido sia per il sequestro probatorio che per il sequestro preventivo. Si sottolinea il principio in base al quale il sequestro probatorio di iniziativa, pur essendo di regola di competenza degli ufficiali di P.G., in via eccezionale, può essere eseguito anche dagli agenti di P.G.; questo sulla base del disposto dell'art. 113 delle disp. att. C.P.P. che prevede: «nei casi di particolare necessità ed urgenza, gli atti previsti dagli artt. 352 e 354 (perquisizioni ed accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone-sequestro) commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria». In tale ultimo caso, sarà dunque importante specificare le motivazioni (eventualmente anche difficoltà operative connesse all'accertamento dei reati ambientali in zone isolate) che hanno indotto l'agente di P.G. ad eseguire il sequestro preventivo di iniziativa. Il sequestro preventivo di iniziativa – invece – può essere eseguito solo dagli ufficiali di P.G.

Si evidenzia inoltre che seppur il sequestro probatorio è diretto all'acquisizione delle prove, mentre il sequestro preventivo è diretto ad evitare che le conseguenze del reato siano aggravate o protratte ovvero che siano commessi altri reati, a nostro avviso i due tipi di sequestro, se hanno per oggetto il medesimo bene, concorrono e possono potenzialmente essere realizzati con un unico verbale che riporta ambedue le procedure (in tal senso citiamo Cass. pen., sez. VI, ord. 20 ottobre 1992, n. 2267 e rinviato per un approfondimento al paragrafo specifico del presente volume). In ogni caso, per redigere verbali separati (uno per il sequestro probatorio ed uno per il sequestro preventivo) sarà sufficiente estrapolare dal testo seguente le parti relative omettendo i testi non pertinenti.

### Indicazione Organo operante

Verbale di sequestro penale a carico di .....

nato a ..... il ..... residente a ..... via .....

In relazione agli accertamenti per il reato di .....

Lo scrivente ufficiale di P.G. (o agente in caso di sequestro probatorio) ..... in servizio presso ..... dà atto che oggi ..... alle ore ..... in ..... avendo operato per l'accertamento del reato di ..... commesso in ..... ad opera di ..... (oppure: allo stato ad opera di ignoti), ha sequestrato i corpi di reato e le cose pertinenti al reato stesso di seguito elencate: ..... (elencare minuziosamente i beni sottoposti a sequestro).

I fatti propedeutici al sequestro possono essere così riassunti: ..... (Sottolineiamo l'importanza di redigere una motivazione completa, che, ove possibile, riassume sommariamente i fatti e fornisca gli elementi-base del reato perseguito. Richiamiamo l'attenzione del lettore sul fatto, da non sottovalutare, che il verbale di sequestro è atto destinato ad essere trasferito nel fascicolo del dibattimento e quindi, una motivazione che non si limiti strettamente all'atto del sequestro ma che illustri sommariamente in via preliminare, come premessa, i fatti posti all'origine del reato e in definitiva della necessità del sequestro, potrà essere utile per veicolare nel fascicolo del giudice una rappresentazione dei fatti esaustiva ed organica).

Il presente sequestro, vista l'impossibilità per il P.M. di intervenire tempestivamente e considerata la necessità di evitare alterazioni e dispersioni delle prove, è stato dunque realizzato per specifici e conseguenti fini probatori diretti all'acquisizione delle prove stesse; nel contempo è stato realizzato per connesse finalità preventive dirette ad evitare che le conseguenze del reato siano aggravate o protratte ovvero che siano commessi altri reati (vista in tal senso anche la sentenza Cass. pen., sez. III, 1 agosto 1990 c.c. 20690 n. 2516 – Pres. Garella – Est. Raimondi – Imp. Apicella).

(n.b. dettagliare bene in caso di sequestro probatorio le esigenze di assicurazione – appunto – del sistema di prove che altrimenti andrebbero disperse e, in caso di sequestro preventivo – le inderogabili esigenze di impedire la prosecuzione del reato in atto e degli effetti conseguenti)

Si è redatto unico verbale stante il principio in base al quale l'oggetto dei due provvedimenti non è diverso, « (...) poichè entrambi consentono l'acquisizione sia del corpo del reato, sia di cose pertinenti al reato per soddisfare esigenze diverse (...)» (Cass. pen., sez. V, 25 giugno 1992, n. 1102 – Moro ed altro) e conseguentemente si può ritenere legittima «(...) la adozione dei diversi provvedimenti, anche in concorso tra loro, ove ricorrano i rispettivi presupposti e finalità.» (Cass. pen., sez. VI, ord. 20 ottobre 1992, n. 2267 – Lucchetta).

La persona a carico della quale è stato eseguito il sequestro è stata notizia dei propri diritti di legge.

I beni sequestrati sono stati conservati e custoditi nel seguente modo: .....

e custode è stato nominato ..... Copia del presente verbale viene consegnata a .....

Si trasmette al P.M. in sede nei termini e forme di rito presente verbale per il successivo iter di competenza.

*Luogo e data*

FIRMA

PARTE QUARTA

**Spunti per procedure di controllo  
in tema di normativa  
sull'inquinamento idrico**

## § 4. I REATI “SATELLITI”: GLI ARTICOLI 635/II COMMA N. 3 E 674 DEL CODICE PENALE - LA NORMATIVA SUI VINCOLI PAESAGGISTICI-AMBIENTALI (D. Lgs n. 42/04)

### 4.1 La giurisprudenza della Cassazione crea i “reati satelliti”

Dopo l'entrata in vigore del T.U. ambientale parte terza in materia di scarichi e tutela delle acque assume particolare e primaria importanza sottolineare che a nostro avviso concorrono anche con gli illeciti previsti dalla nuova normativa il reato di danneggiamento aggravato in acque pubbliche (**art. 635/II comma n. 3 Codice Penale**) ed il reato di **violazione al vincolo paesaggistico-ambientale del T.U. sui vincoli paesaggistici-ambientali previsto dal D. Lgs n. 42/04** ove il corso d'acqua o il lago o il tratto di mare risulti “danneggiato” sotto il profilo biologico (moria di pesci, soffocamento della flora acquatica, etc.) e/o sotto il profilo paesaggistico (coltri di schiume, acque colorate, etc.).

Si tratta di principio molto importante. Riteniamo dunque che la giurisprudenza della Cassazione che aveva legittimato tali interpretazioni vigente la legge pregressa rimanga superstita anche nel contesto della nuova normativa.

### 4.2 Il reato di “danneggiamento di acque pubbliche”

Con una importante e significativa sentenza della Cassazione in materia di scarichi illeciti in realtà la Suprema Corte, già vigente il pregresso decreto n. 152/99, ha confermato tutta la pregressa elaborazione giurisprudenziale elaborata in precedenza nel contesto della legge 319/76 ribadendo che in caso di grave inquinamento idrico, in costanza della successiva normativa, è comunque possibile applicare anche il reato (delitto) di danneggiamento di acque pubbliche previsto dal codice penale (art. 635/II comma n. 3 C.P.).

Vediamo la massima: **“Lo scarico di sostanze inquinanti o deturpanti in acque pubbliche, quali sono quelle del mare, dei fiumi o dei torrenti, integra certamente gli estremi del delitto di danneggiamento, comportando, anche nell'ipotesi di fatto occasionale e transitorio, il deterioramento di cosa mobile esposta per necessità alla pubblica fede e destinata ad utilità pubblica. Ai fini della ravvisabilità del dolo, nel reato di che trattasi, non è necessaria la rappresentazione del fine di nuocere, essendo sufficiente la coscienza e volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibili cose mobili o immobili altrui.”** (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 15 novembre 2000 n. 11710). Ed ancora: **“Il reato di cui all'articolo 635 del C.P. è configurabile anche in relazione a danni cagionati da scarichi abusivi, stante la diversità dell'oggetto penale della tutela nei due casi (scarico abusivo e danneggiamento).”** (Cass. Pen. - Sez. III - Sentenza 7 agosto 2001 n. 30836 – Pres. Svignano; Rel. Postiglione; P.M. Geraci; Ric. Russo e altro).

Tale impostazione della Cassazione (valida ancora oggi in vigore del T.U. ambientale 152/06, si presenta particolarmente interessante per i grandi e sistematici casi di inquinamento idrico, soprattutto considerando che, come abbiamo già sopra ripetutamente espresso, il D. Lgs. n. 152/06 parte terza, che disciplina come norma quadro di settore il campo degli scarichi e della tutela delle acque, non è affatto una norma sostanziale tesa a proibire l'inquinamento ma prevede soltanto alcune regole tecniche (viziate da interferenza politica) per "regolare" l'inquinamento. In pratica, non si proibisce l'inquinamento ma si regolamenta lo stesso. Stabilendo dei limiti formali (tecnici, ma soprattutto frutto di compromessi politici) che non possono essere superati dagli scarichi.

Dunque **il sistema sanzionatorio del D. Lgs. n. 152/06 parte terza è potenzialmente limitato a tali mancati rispetti formali** ed oltretutto è vincolato, di fatto, al sistema dei prelievi e delle analisi di laboratorio che richiedono sempre un tecnico in loco il quale non sempre è reperibile; e le procedure sono complesse e ricche di possibili irregolarità formali che spesso provocano la nullità di tutto il complesso di prove analitiche (si pensi, ad esempio, che una irregolare notifica formale del giorno ed ora delle analisi in laboratorio al titolare dello scarico genera inesorabilmente la nullità di tutto il procedimento e dei prelievi e successivi esami). In questo contesto sono del tutto inutili foto e/o altri documenti sullo stato di danno reale del corso d'acqua che è solo un "corpo ricettore". Per un organo di polizia non "tecnico" è praticamente difficilissimo trovare la prova di questi illeciti. Per un privato o attivista di associazione ambientalista le difficoltà aumentano di conseguenza.

#### 4.3 Il sistema probatorio per il reato di danneggiamento

Sulla base di queste limitazioni oggettive, comuni anche alla "antica" normativa della "legge-Merli" n. 319/76, la Cassazione creò il principio in base al quale, **indipendentemente dalle violazioni formali alla normativa tecnica di settore** (che si limita a disciplinare amministrativamente lo scarico con conseguenti sanzioni per chi non rispetta queste regole amministrative ed operative), **chi con uno scarico crea un danno reale e sostanziale su un fiume, lago o mare risponde anche del (grave) reato di danneggiamento aggravato di acque pubbliche previsto dall' art. 635/II comma n. 3 del Codice Penale**. E questo, va sottolineato, **a prescindere dalla prova sulla violazione, sempre formale, dei livelli tabellari previsti dal D. Lgs. n. 152/06 parte terza** (violazione che essendo basata, sostanzialmente, su prelievi ed analisi potrebbe non essere stata accertata per difficoltà operative pratiche).

E dunque, al di là delle analisi tese a documentare le violazioni tecniche del D. Lgs. n. 152/06 parte terza, con un sistema di prove libero e diretto (soprattutto fotografico) sul fiume, lago o mare inquinato si può raggiungere fa-

cilmente ed agevolmente la prova del reato di danneggiamento anche ad opera di forze di polizia non specializzate o privati o attivisti di associazioni ambientaliste. E la pena è di gran lunga più severa rispetto a quelle previste dal D. Lgs. n. 152/06 parte terza.

Di conseguenza, assume particolare e primaria importanza sottolineare che il reato di danneggiamento aggravato di acque pubbliche (art. 635/II comma n. 3 Codice Penale) ed il reato di violazione al vincolo paesaggistico-ambientale del T.U. sui vincoli paesaggistici-ambientali previsto dal D. Lgs n. 42/04 sono alternativi (e/o concorrono) con gli illeciti previsti dalla nuova normativa, ove il corso d'acqua o il lago o il tratto di mare risulti "danneggiato" sotto il profilo biologico (moria di pesci, soffocamento della flora acquatica, etc.) e/o sotto il profilo paesaggistico (coltri di schiume, acque colorate, etc.).

Il nuovo decreto, va ribadito, prevede in molti casi violazioni con carattere meramente formale, con conseguenti difficoltà probatorie.

Il reato di danneggiamento aggravato di acque pubbliche, invece, è un illecito che mira alla sostanza reale dei fatti e cioè all'inquinamento in senso stretto che, appunto, provoca un danno sul bene-acqua. **Assicurare la prova di tale reato è molto più semplice, perché si può prescindere da prelievi e campioni ed ogni mezzo è utile in alternativa.** In questi casi **una serie di fotografie che documentino il danneggiamento (coltri di schiume, acque colorate, etc.) e che ricolleghino lo stato di inquinamento ad una specifica fonte di immissione, costituiscono prova penale a tutti gli effetti e sulla scorta di detta documentazione, anche senza prelievi ed analisi, si può inoltrare una denuncia.**

#### 4.4 Il campo di applicazione del reato di danneggiamento

##### **La eventuale connessa violazione del vincolo paesaggistico**

Il reato di danneggiamento è applicabile a *tutti i casi di inquinamento senza nessuna distinzione* ed è concorrente o alternativo agli illeciti del decreto in esame; si può in pratica inviare una denuncia per il danneggiamento anche senza aver potuto raggiungere la prova del superamento delle tabelle del decreto.

Anche *il depuratore comunale* ove determini uno stato di palese inquinamento del corso d'acqua nel quale riversa i liquami di scarichi è soggetto alla denuncia per detto reato. E questo indipendentemente dalla disciplina del decreto di settore. Inoltre, se trattasi di *acque soggette a vincolo paesaggistico-ambientale* si può procedere anche per il conseguente reato di violazione del T.U. sui vincoli paesaggistici-ambientali previsto dal **D. Lgs. n. 42/04** ove lo stato di inquinamento sia tale da far apparire ben visibile uno stato di alterazione sotto il profilo paesaggistico e/o ambientale.

**Anche in tal caso assicurare la prova del reato è molto più semplice perché valgono gli stessi principi illustrati per il reato di danneggiamento.**

Va sottolineato che per il *reato di danneggiamento* trattandosi di un reato-delitto si deve provare il **dolo (eventuale)** e non è sufficiente la colpa (come nei reati-contravvenzione del D. Lgs. n. 152/06 parte terza). Ma la Cassazione esamina anche questo principio e conferma che è sufficiente il dolo eventuale. Cosa significa questo in termini concreti?

Il dolo in senso stretto presupporrebbe che il titolare dello scarico abbia l'intenzione diretta e specifica di danneggiare il corso d'acqua. E ciò è innaturale. Ma certamente se il titolare, pur non volendo espressamente operare questo danneggiamento, accetta non il rischio che il danno si verifichi (come nella colpa) ma, stante le modalità del fatto, ha coscienza che il danno medesimo inevitabilmente si verificherà con certezza, allora il dolo eventuale determina la sussistenza del reato.

#### **4.5 Un esempio pratico di danneggiamento acque con dolo eventuale**

Esempio pratico. Nessun titolare o gestore del depuratore pubblico vuole danneggiare espressamente il fiume sottostante (dolo "ordinario"). Ma ipotizziamo il caso che nel depuratore comunale vengano ammessi sistematicamente riversamenti non legali, come liquami aziendali non trattati (rifiuti liquidi costituiti da acque reflue), con un carico inquinante insopportabile per l'impianto. Quest'ultimo, sottoposto dal titolare o gestore, che autorizzano o tollerano scientemente i riversamenti illegali in questione, ad un sovraccarico insostenibile ad un certo punto riversa, magari tramite il by-pass di emergenza, sistematicamente uno scarico fortemente inquinante sul fiume sottostante. Il titolare o gestore, che sono ben a conoscenza delle cause e degli effetti inevitabili, non fanno nulla per evitare il danno ed anzi continuano ad autorizzare o tollerare di fatto questo sistema. L'inquinamento reale e sostanziale del corso d'acqua gli verrà dunque contestato come "dolo eventuale" con il reato di danneggiamento aggravato di acque pubbliche previsto dal codice penale. E potrà essere ipotizzato anche il concorrente reato di cui all'art. 181 del nuovo T.U. sui vincoli paesaggistici (D.Lgs. n. 42/04) in quanto il corso d'acqua è vincolato e lo stato di inquinamento provoca una violazione della protezione del vincolo sia a livello estetico/paesaggistico che biologico/ambientale.

Analogo discorso per il titolare di uno scarico aziendale che, consapevole degli effetti che inevitabilmente va a provocare, riversa - per convenienza economica o illegale scelta aziendale - liquami sistematicamente inquinanti nelle acque pubbliche sottostanti creando uno stato di danno ambientale a lui ben noto e sostanzialmente accettato.

**SCHEMA DI COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO PER  
DANNEGGIAMENTO DI ACQUE PUBBLICHE E VIOLAZIONE  
DEL T.U. SUI VINCOLI PAESAGGISTICI-AMBIENTALI (D.L.VO 42/04)  
APPLICATO ALL'INQUINAMENTO IDRICO**

**Indicazione Organo operante**

Al Sig. Procuratore della Repubblica di .....

OGGETTO: Comunicazione di notizia di reato a norma dell'art. 347 C.P.P. per violazione dell'art. 635/II° comma n. 3 C.P. e dell'art. 163 del D.L.vo 42/04.

Il sottoscritto ..... in servizio presso ..... segnala quanto segue.  
Con intervento in loco in data ..... si è accertato che in località .....  
del Comune di ..... sul corso d'acqua pubblico denominato .....  
era presente un evidente stato di inquinamento ..... *(descrivere dettagliatamente la ti-  
pologia di alterazione riscontrata e le conseguenze sul corso d'acqua ed ogni altro elemento utile).*

Va precisato che il corso d'acqua pubblico in questione è soggetto al vincolo paesaggistico-ambientale del T.U. sui vincoli paesaggistici-ambientali previsto dal D.L.vo 42/04.

Come primo intervento di P.G., sono stati eseguiti rilievi fotografici di tutta l'area interessata al fenomeno e sono stati eseguiti prelievi sul corso d'acqua al fine di verificare, al di là degli aspetti estetico-visivi, la esatta natura delle sostanze che avevano provocato lo stato di inquinamento.

Successivamente sono stati avviati accertamenti per la ricerca delle cause del fenomeno e risalendo il fiume fino all'altezza della località .....  
l'inquinamento risultava permanente per cessare come fenomeno evidente all'altezza dello stabilimento .....

Controllato il sistema di scarico dell'azienda, si rilevava che dallo stesso fuoriusciva liquame della stessa tipologia di quello riscontrato sul corso d'acqua mentre a monte dello stabilimento il fenomeno non esisteva (vedi foto ritraenti il punto di scarico e la parte di fiume a monte priva di alterazione inquinante).

A questo punto si eseguivano prelievi sulla base del decreto di settore all'interno dell'azienda sul sistema di scarico secondo le modalità di rito riportate nel verbale specifico del quale si allega copia.

*(Eventualmente: Per procedere alle operazioni tecniche di prelievo si nominava ai sensi dell'art. 348/4° comma, C.P.P. ausiliario di P.G. il sig. .... che riveste la qualifica di ..... ed era dunque persona idonea per svolgere le citate operazioni; si allega copia del verbale di nomina relativo).*

Si accertava successivamente che lo sversamento era avvenuto *(oppure: avveniva)* perché .....  
*(descrivere dettagliatamente quanto appurato a livello tecnico sulle cause; se si tratta di riversamento permanente, illustrare il ciclo produttivo; se si è trattato di uno sversamento isolato, approfondire le cause e*

*verificare eventuali tipologie ed origini di guasti, interventi, manutenzioni, eventi imprevedibili etc.; descrivere nei particolari l'operatività dell'eventuale depuratore ed i problemi insorti).*

Il titolare dello scarico veniva notiziato tramite nota sul verbale di prelievo (*oppure*: tramite notifica successiva) del giorno, ora e luogo delle analisi presso il laboratorio .....

Il risultato delle analisi stesse, del quale si allega copia, evidenziava che era stato superato il regime tabellare del decreto di settore in ordine ai seguenti parametri: .....

L'insediamento in questione appare così strutturato: .....

*(è opportuno approfondire la natura "industriale" dell'insediamento ai fini della classificazione dello scarico; ed a tal fine sarà utile sia descrivere il ciclo produttivo o commerciale aziendale sia eventualmente, se possibile, realizzare analisi di verifica).*

La tipologia di scarico è la seguente .....

Il titolare dello scarico è risultato essere .....

*(Attenzione: è necessario verificare se esiste nel contesto statutario un "delegato" formale e/o nel sistema contrattuale un "gestore" formale ai sensi della parte terza del decreto n. 152/2006; in tali casi evidenziare sia i nominativi che la fonte documentale dalla quale si evince la presenza di tali figure, allegando in fotocopia gli atti relativi.).*

Il sistema di depurazione delle acque reflue appare così strutturato .....

Si sottolinea, in aggiunta, che i risultati dei prelievi eseguiti sul corso d'acqua (in via indipendente ed autonoma, anche a livello procedurale, rispetto ai prelievi eseguiti in azienda sulla base del decreto di settore) hanno evidenziato che l'inquinamento era dovuto alle seguenti sostanze .....

Confrontando detto referto con i risultati delle analisi eseguite dopo i prelievi sullo scarico, si trae conferma che trattasi delle medesime sostanze e dunque il nesso causale tra scarico e danno inquinante (già evidenziato dalle foto) trae da detto accertamento ulteriore conferma.

Sulla base dei sopra esposti accertamenti, si trasmette la presente comunicazione di notizia di reato per i seguenti illeciti penalmente rilevanti.

\* Violazione dell'art. 635/II° comma n. 3 Codice penale in quanto lo sversamento ha causato un evidente danno biologico-funzionale al corso d'acqua pubblico: "Lo scarico di sostanze inquinanti o deturpanti in acque pubbliche, quali sono quelle del mare, dei fiumi o dei torrenti, integra certamente gli estremi del delitto di danneggiamento, comportando, anche nell'ipotesi di fatto occasionale e transitorio, il deterioramento di cosa mobile esposta per necessità alla pubblica fede e destinata ad utilità pubblica. Ai fini della ravvisabilità del dolo, nel reato di che trattasi, non è necessaria la rappresentazione del fine di nuocere, essendo sufficiente la coscienza e volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibili cose mobili o immobili altrui." (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 15 novembre 2000 n. 11710).

\* Violazione dell'art. 181 del T.U. sui vincoli paesaggistici-ambientali previsto dal D.L.vo n. 42/04 perché lo sversamento ha causato una alterazione paesaggistico-ambientale sul corso d'acqua provocando una degenerazione estetica ed ambientale sulla base del principio connesso sancito dalla Cassazione ("È applicabile l'art. 1 sexies della L. 8 agosto 1985, n. 431 - cosiddetta legge Galasso - anche in caso di mutamento dell'aspetto estetico e biologico di un corso d'acqua a causa di mutamenti di colore dell'elemento liquido dovuti a scarichi inquinanti." - Cass. pen., sez. III, 6 dicembre 1989, n. 17010, Di Nicola, Conferma Pret. Amelia 23 settembre 1987; "In caso di scarichi inquinanti, il reato di cui all'art. 21 della legge 19 maggio 1976 n. 319, ora sanzionato dall'art. 59 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 152, può concor-

rere con l'ulteriore reato di cui all'art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n.431, in quanto il bene giuridico protetto dalla legge n. 152 riguarda la risorsa naturale resa in considerazione nella sua composizione fisica, mentre le disposizioni della legge n. 431 apprestano tutela al paesaggio, ovvero all'insieme di valori estetici e naturali considerati come un insieme in una determinata area". (Cass. Pen. Sez. III, 13 giugno 2001, n. 23779 - ud. 27 aprile 2001, Catanzaro G. ed altro) massime attuali anche dopo l'emanazione del nuovo del T.U. sui vincoli paesaggistici-ambientali previsto dal D.L.vo n. 42/04).

(Eventualmente: Inoltre, da un controllo effettuato in azienda e presso il Comune lo scarico questione non risultava autorizzato e si ritiene violato di conseguenza anche il decreto 152/99). La comunicazione viene effettuata sul presupposto della validità concettuale di tali sentenze della Suprema Corte anche dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina di settore. D'altra parte nel sistema sanzionatorio tracciato dall' artt. 54 (violazioni amministrative) in diversi casi è stata riportato l'inciso "salvo che il fatto costituisca reato". Ed il sistema degli illeciti penali delineato dall'art. 59 non prevede norme ostative per la concorrenza satellite di tali reati esterni.

A livello soggettivo, si evidenzia che sussiste comportamento omissivo da parte del titolare dello scarico (*oppure*: da parte del dipendente delegato o del gestore del depuratore) in quanto

..... (trattasi di punto importantissimo: descrivere dettagliatamente ogni attività omessa, dovere non ottemperato, imperizia e negligenza adottata, omissione operativa attuata in relazione alla tipologia dello scarico ed alla causa dello sversamento; se si tratta di scarico sistematico, porre in luce le carenze strutturali fisiologiche note alla dirigenza; se si tratta di evento isolato o accidentale evidenziare le carenze gestionali e la prevedibilità tecnica del guasto e gli interventi adottabili ma non realizzati).

Si allegano i documenti sopra indicati, mentre come atto autonomo e separato dalla presente comunicazione si trasmette a parte un fascicolo fotografico contenente le immagini realizzate nonché i verbali di prelievo ed i referti delle analisi.

Per gli illeciti conseguenti alle analisi dopo i prelievi verrà avviata procedura a parte (precisare se penale o amministrativa secondo le caratteristiche e gli esiti degli accertamenti).

*Luogo e data*

Firma

## CAPI DI IMPUTAZIONE PER IL P.M.

\*

### **Realizzazione di un nuovo scarico industriale senza autorizzazione**

Imputato del reato di cui all'art. 137/1° comma d.l.vo 03/04/2006, n. 152 perché, quale titolare dell'insediamento \*\*\*\*\* apriva (o comunque effettuava) un nuovo scarico di acque reflue industriali senza aver ottenuto il prescritto provvedimento di autorizzazione della pubblica amministrazione.

In ..... accertato il .....

N.B. deve essere contestata l'ipotesi più grave prevista dal 2° comma quando la condotta descritta riguarda gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006

\*

### **Continuazione di un nuovo scarico industriale dopo revoca autorizzazione**

Imputato del reato di cui all'art. 137/1° comma d.l.vo 03/04/2006, n. 152 perché, quale titolare dell'insediamento \*\*\*\*\* continuava ad effettuare (o comunque mantenere) un nuovo scarico di acque reflue industriali dopo che l'autorizzazione relativa era stata sospesa (o revocata) in quanto .....

In ..... accertato il .....

N.B. deve essere contestata l'ipotesi più grave prevista dal 2° comma quando la condotta descritta riguarda gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006

\*

### **Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione**

Imputato del reato di cui all'art. 137/3° comma d.l.vo 03/04/2006, n. 152 perché, quale titolare dell'insediamento \*\*\*\*\* , effettuando uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006, ometteva di osservare le prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata da ..... in quanto ..... (oppure: ometteva di osservare le prescrizioni richieste dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e 108, comma 4, in quanto .....).

In ..... accertato il .....

\*

**Scarico di acque reflue industriali superanto i valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5**

Imputato del reato di cui all'art. 137/5° comma/prima ipotesi d.l.vo 03/04/2006, n. 152 perché, quale titolare dell'insediamento \*\*\*\*\*, effettuando uno scarico di acque reflue industriali, superava i valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs n. 152/2006 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 al medesimo decreto (oppure: superava i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o delle province autonome) in quanto .....

In ..... accertato il .....

N.B. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 sussiste l'ipotesi aggravata prevista nella seconda ipotesi dello stesso comma.

\*

**Scarico di acque reflue industriali superante i valori limite fissati nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 - ipotesi specifica per lo scarico sul suolo.**

Imputato del reato di cui all'art. 137/5° comma/prima ipotesi d.l.vo 03/04/2006, n. 152 perché, quale titolare dell'insediamento \*\*\*\*\*, effettuando uno scarico di acque reflue industriali sul suolo, superava i valori limite fissati nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs n. 152/2006 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 al medesimo decreto (oppure: superava i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o delle province autonome) in quanto .....

In ..... accertato il .....

N.B. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 sussiste l'ipotesi aggravata prevista nella seconda ipotesi dello stesso comma.

\*

**Apertura di un nuovo scarico sul suolo in violazione del divieto ex art. 103 d.l.vo n. 152/2006**

Imputato del reato di cui all'art. 137/comma 11 d.l.vo 03/04/2006, n. 152 perché quale titolare dell'insediamento \*\*\*\*\* effettuava un nuovo scarico sul suolo (o negli strati superficiali del sottosuolo) in violazione del divieto specifico previsto dall'articolo 103 medesimo decreto; ed esattamente operava la strutturazione di detto scarico, esente dal regime di deroga previsto dal citato art. 103, nel seguente modo:  
\*\*\*\*\*

In ..... accertato il .....

\*


**Apertura di un nuovo scarico nelle acque sotterranee e nel sottosuolo in violazione del divieto ex art. 104 d.l.vo n. 152/2006**

Imputato del reato di cui all'art. 137/comma 11 d.l.vo 03/04/2006, n. 152 perché quale titolare dell'insediamento \*\*\*\*\* effettuava un nuovo scarico nelle acque sotterranee (oppure nel sottosuolo) in violazione del divieto specifico previsto dall'articolo 140 medesimo decreto; ed esattamente operava la strutturazione di detto scarico, esente dal regime di deroga previsto dal citato art. 140, nel seguente modo:  
\*\*\*\*\*


In ..... accertato il .....


N.B. In ordine alle imputazioni relative alle violazioni penali della parte terza del D. Lgs n. 152/2006, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 139 medesimo decreto, con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino. Inoltre va evidenziato che ai sensi dell'art. 140 nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste sono diminuite dalla metà a due terzi. Si rileva, infine, che le sanzioni penali per lo smaltimento illecito dei rifiuti liquidi costituiti da acque reflue non sono comprese nel dettato della parte terza del D. Lgs n. 152/2006, ma vanno individuate nell'ordinario sistema sanzionatorio della parte quarta del medesimo decreto (recante la normativa sui rifiuti).

# Schemi esemplificativi riassuntivi



*A cura di Maurizio Santoloci - riproduzione vietata - copyright riservato "Diritto all'ambiente - Edizioni".*





*A cura di Maurizio Santoloci - riproduzione vietata - copyright riservato "Diritto all'ambiente - Edizioni".*



**Diritto all'ambiente**<sup>®</sup>

[www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com)

Testata giornalistica on line

## **“Diritto all'ambiente - Testata giornalistica on line”**

“Diritto all'Ambiente” ([www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com)) è una testata giornalistica on line (registrata presso il Tribunale) senza fini di lucro e con scopi sociali.

**E' diretta da Maurizio Santoloci.** Tutti i servizi di informazione e culturali sono gratuiti: nessuna forma di pagamento è dovuta da parte di chi usufruisce dei nostri materiali informativi, con il limite logico di non utilizzare i medesimi per illeciti plagii e/o scopi di lucro. Non si forniscono consulenze di alcun tipo. Ogni argomento è trattato con carattere scientifico e tecnico generale. La nostra mailing list conta 35.000 iscritti (la maggior parte operatori di pubbliche amministrazioni impegnati nel campo del diritto ambientale) che ricevono gratuitamente la newsletter di aggiornamento: una realtà di aggregazione culturale e scientifica che rappresenta il vero cromosoma di pubblica utilità della nostra testata e che ha determinato una crescita progressiva e veloce delle nostre necessità logistiche ed operative. **Tutti gli accessi ed i servizi sono totalmente gratuiti.**

### **La finalità di informazione giuridico-ambientale**

La finalità della testata è quella di offrire uno strumento di raccordo informativo tra le diverse componenti operanti nel campo giuridico-ambientale. *Mission* storica ed unica di “Diritto all'Ambiente - Testata giornalistica on line” è quello di proporre un servizio di informazione di utilità generale a titolo totalmente gratuito in favore - in particolare - di forze di operatori del diritto, polizie statali e locali, pubbliche amministrazioni ed associazioni ambientaliste ed animaliste, per contribuire alla corretta applicazione del diritto ambientale nel nostro Paese

### **Le aree tematiche**

Il sito è strutturato in varie aree tematiche: rifiuti, acque, tutela territorio e aree protette, tutela animali e caccia/pesca, tecnica di polizia giudiziaria ambientale, sanzioni amministrative ambientali, ambiente, polizia provinciale. Ogni singola area prevede una parte dedicata agli articoli e contributi dei collaboratori tecnici, un settore che riporta le sentenze più importanti relative alle tematiche specifiche esaminate ed una parte di risposte a quesiti proposti dai lettori. L'area di tecnica di polizia giudiziaria ambientale riporta anche uno spazio per le tecniche operative ed i casi pratici.

La pagina news riporta tutte le novità della settimana.

### **La redazione**

La redazione è formata da professionisti volontari non retribuiti e nessun organo direttivo e nessun collaboratore della testata percepisce guadagni dalla propria attività nel sito e dai propri contributi forniti per la pubblicazione.

“Diritto all'ambiente” è una redazione aperta ed offre a giovani esperti nel settore la possibilità di entrare a far parte del gruppo redazionale previa richiesta. Il sito è totalmente indipendente da ogni partito e formazione politica e non riceve alcun finanziamento ed opera in modo auto-gestito dal gruppo redazionale e persegue solo scopi di rigida scientificità giuridica e culturale senza scopo di lucro.

### **Il Comitato scientifico ed il Comitato di presidenza**

Il Comitato scientifico del sito ed il connesso Comitato di Presidenza, formati da autorevoli personaggi operanti nel settore del diritto ambientale, costituiscono la garanzia di correttezza giuridica e scientifica di quanto pubblicato sulle pagine della testata. I due comitati esercitano una forma di proficuo controllo culturale e verifica tecnica sulle documentazioni e contributi riportati in tutto il sito

### **Mailing list**

Gli utenti registrati alla mailing list gratuita ricevono ogni settimana una e-mail di aggiornamento sulle ultime novità in materia di ambiente. Per iscriversi è sufficiente compilare il form relativo pubblicato in home page.

### **Recapiti e contatti**

Segreteria Organizzativa:

Via Montefiorino n. 10 - 05100 Terni • tel. 0744/220970 - fax 0744/271596 • Info-line: 328/7320017 • e-mail: [redazione@dirittoambiente.net](mailto:redazione@dirittoambiente.net)

Sede di Roma:

Via Orazio Antinori, 1 - 00153 Roma • tel. 06/5780500 - fax 06/57133254 • e-mail: [sederoma@dirittoambiente.net](mailto:sederoma@dirittoambiente.net)



**Diritto all'ambiente**<sup>®</sup>  
www.dirittoambiente.com

**corsi & formazione**

Un corso storico di “Diritto all’Ambiente”  
per gli operatori di polizia giudiziaria  
e gli organi amministrativi di controllo con finalità pratiche procedurali



## **TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE**

**le norme procedurali penali applicate alla normativa ambientale  
alla luce del nuovo T.U. (D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006)  
revisionato con il D.lgs n. 4 del 16 gennaio 2008**

conferenza da svolgersi presso le sedi delle pubbliche  
amministrazioni interessate per gruppi di dipendenti

**Relazione + question time + esercitazioni pratiche interattive**

**Formule:**

- ★ *base* (per personale di nuova assunzione)
- ★ *avanzata ed alta specializzazione* (per personale già in servizio)

Un corso per le forze di polizia statali e locali, il personale di controllo arpa,  
i tecnici amministrativi addetti alla vigilanza ed alle verifiche ispettive

***Relatore: Dott. Maurizio Santoloci***

“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” è un corso “storico” ideato e programmato dal docente Dott. Maurizio Santoloci da oltre 25 anni ed ha rappresentato (anche con il supporto di omonimo libro) la base formativa per intere generazioni di forze di polizia statali e locali presso le scuole istituzionali ed in occasione di conferenze.



*Un attestato del corso in occasione di un seminario tenutosi nel 1992*



*Frosinone, 10 novembre 2005 - 1.350 partecipanti per il seminario di “Tecnica di Polizia Giudiziaria ambientale”*



**Diritto all'ambiente**<sup>®</sup>  
www.dirittoambiente.com

**corsi & formazione**

**CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA GIURIDICO-AMBIENTALE**  
presso le sedi delle pubbliche amministrazioni

“Diritto all’Ambiente” propone un sistema di corsi con supporto di proiezione multimediale in ordine alle normative ambientali e procedurali da svolgersi con docenza diretta in loco presso la sede della pubblica amministrazione interessata alla formazione del personale e/o di soggetti esterni. I corsi in questione sono già stati sviluppati presso numerosissimi enti pubblici (in particolare Province e Comuni) nonché presso diverse scuole di forze di polizia statali e locali e possono essere organizzati direttamente presso la sede dell’ente interessato in una o più giornate secondo le utenze e le specifiche esigenze formative e seminariali. I moduli possono interessare tutto il programma sopra riportato o singoli parti specifiche.

*Richiedeteci - senza alcun impegno - le modalità di organizzazione.*

**“Diritto all’Ambiente – Corsi & Formazione”**

**Segreteria: Via Montefiorino, n.10**  
**05100 Terni - Tel. 0744/220970 - Fax 0744/271596**  
**mail: [formazione@dirittoambiente.net](mailto:formazione@dirittoambiente.net)**  
**infoline: 328/7320017**

**Sede di Roma:**  
**Via Orazio Antinori n. 1 - 00153 Roma**  
**Tel. 06/5780500 - fax 06/57133254**  
**mail: [sederoma@dirittoambiente.net](mailto:sederoma@dirittoambiente.net)**



- ★ Organizzazione di seminari *in house* presso le pubbliche amministrazioni interessate per gruppi di dipendenti con docente in loco su programma personalizzato
- ★ Realizzazione di convegni residenziali aperti al pubblico
- ★ Progettazione ed attuazione di eventi giuridico-ambientali innovativi e programmatici per gli enti pubblici
- ★ Specializzazione didattica per forze di polizia statali e locali e gestione di programmi formativi in concessione presso le principali scuole di polizia nazionali e presso diverse Province ed altri enti locali
- ★ *Problem solving* per pubbliche amministrazioni in ordine alla redazione di atti amministrativi ambientali.

Sono disponibili programmi seminariali sulle materie inerenti la disciplina dei rifiuti (solidi e liquidi) e degli scarichi nel T.U. ambientale revisionato, la materia edilizia e paesaggistica, VIA e VAS, bonifica dei siti inquinati, sanzioni amministrative ambientali, disciplina dell'attività venatoria, normativa sulle aree protette, sistemi di telerilevamento a fini ambientali, normativa in materia di incendi e tutela della foreste, prelievi ed analisi in materia di inquinamento idrico.

Visita il nostro sito:  
***[www.dirittoambientecorsiiformazione.net](http://www.dirittoambientecorsiiformazione.net)***

# Scheda per ordine

Ordine n. .... copie del libro  
“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”

Nome .....

Cognome .....

Indirizzo .....

Tel. .... Fax ..... Cell. ....

E-mail .....

Codice Fiscale .....

P. IVA .....

Dati per la fatturazione (se diversi da quelli per la spedizione):

.....

.....

Inviare la presente scheda via fax al n. 0744.271596.

Sconti speciali per forniture di partite di libri  
per pubbliche amministrazioni ed eventi didattici e seminari.

Spese di spedizione via posta a carico dell'editore.  
Per inoltrare tramite corriere contattare la nostra segreteria.

E' possibile acquistare i volumi  
anche attraverso lo SHOP ON LINE  
del nostro sito

[www.dirittoambiatedizioni.net](http://www.dirittoambiatedizioni.net)



Segreteria: Via Montefiorino, 10 - 05100 Terni  
Tel. 0744.220970 - Fax 0744.271596  
[edizioni@dirittoambiente.net](mailto:edizioni@dirittoambiente.net)

Sede di Roma: Via Orazio Antinori, 1 - 00153 Roma  
Tel. 06.5780500 Fax 06.57133254  
[sederoma@dirittoambiente.net](mailto:sederoma@dirittoambiente.net)